

Care lettrici e cari lettori,

l'ISTISS prosegue anche per tutto il 2010 la pubblicazione di **PANORAMA LEGISLATIVO** che rappresenta un utile strumento di conoscenza in ordine allo svolgimento delle politiche sociali nel nostro paese.

Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISS.

Al fine di sostenere lo sforzo e l'impegno che sta dietro alla redazione di **PANORAMA LEGISLATIVO**, si richiede pertanto la sottoscrizione **dell'abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE**, che rappresenta l'unica fonte di riferimento per dare continuità al tema delle problematiche connesse allo svolgimento dell'attività professionale degli operatori sociali, con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali ("buone pratiche") in base alla valutazione del Comitato scientifico

L'abbonamento annuale è:

- **di 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni Consorzi, Enti Assistenza sociale, IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate, Università, Istituti Professionali di servizio sociale, ecc.**
- **di 38 euro per operatori singoli;**
- **di 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al corso si Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, Psicologia, Laurea Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il Corso di Laurea e il numero di matricola)**

l'Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro volumi della Rivista.

NB

Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento gratuito!

Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE

In occasione della denuncia dei redditi 2009, Vi ricordiamo che è possibile destinare senza alcun aggravio di tasse o di spesa, da parte dei contribuenti, il 5 per mille all' ISTISS in quanto ONLUS per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Pertanto, se ritenete, potete sostenere l'ISTISS con questa semplice operazione:

Indicare nell'apposita casella il Codice fiscale dell'ISTISS: 00898470588 ed apporre la firma (pag. 2 della dichiarazione)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 31 MAGGIO 2010, arretrati compresi

ASSISTENTI SOCIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 maggio 2010 - Riconoscimento, alla sig.ra Landeo Maria Lourdes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale (GU n. 120 del 25-5-2010)

DECRETO 5 maggio 2010 - Riconoscimento, alla sig.ra Suman Silvia, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. (GU n. 125 del 31-5-2010)

BILANCIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 2010 (GU n. 121 del 26-5-2010 - Suppl. Straordinario)

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (GU n. 125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n.114)

Note

Considerata l'urgenza e la difficoltà di acquisizione del testo integrale del decreto-legge, se ne rinvia illustrazione ed il commento al prossimo numero.

PARI OPPORTUNITA'

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

DECRETO 25 febbraio 2010 - Organizzazione del Dipartimento per le pari opportunita' (GU n. 113 del 17-5-2010)

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 settembre 2002, n. 207, con il quale e' stato disciplinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'art. 19, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2010, n. 42, con il quale vengono

indicati i compiti del Dipartimento per le pari opportunità quale struttura di supporto del Governo in materia di promozione e coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle politiche volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché il numero massimo delle relative articolazioni dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, relativo all'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 marzo 2004, n. 66, relativo alla costituzione e organizzazione interna dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni di cui all'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 febbraio 2005, n. 40, relativo all'organizzazione e al funzionamento del Dipartimento per le pari opportunità;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 1261, che ha incrementato il predetto fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere;

Vista la legge 24 dicembre, 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)» ed in particolare l'art. 2, comma 463, che istituisce un fondo di 20 milioni di euro per un Piano contro la violenza alle donne;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», convertito, con modificazioni nella legge 23 aprile 2009, n. 38;

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile», con particolare riferimento all'art. 2, a mente del quale il Dipartimento per le pari opportunità «promuove e sostiene, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza delle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile»;

Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante «Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, e la pedopornografia anche a mezzo internet» ed in particolare l'art. 20 relativo all'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di persone» ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2005, n.

237, ed in particolare l'art. 12 che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo per le misure anti-tratta, nonché l'art. 13 che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta e riduzione in schiavitù;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2007, n. 102 di riordino della commissione per l'attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 1 che ha ridenominato la anzidetta commissione in «Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 agosto 2007, n. 198, relativo al riordino del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, presso il Dipartimento per le pari opportunità;

Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni»;

Visto il decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 196, «Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura»;

Vista la direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 101 relativo al riordino del Comitato per l'imprenditoria femminile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 115, relativo al riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna presso il Dipartimento per le pari opportunità e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, il Programma operativo nazionale «Governance e assistenza tecnica FESR», il Programma operativo nazionale «Governance e azioni di sistema FSE»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 con il quale l'on. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2008, n. 108, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna l'incarico per le pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna;

Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto in data 13 aprile 2006 ed il Contratto collettivo nazionale di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri, personale non dirigente, sottoscritto in data 31 luglio 2009;

Ravvisata la necessità di procedere alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, per adeguarne la struttura alle nuove esigenze derivanti dalla normativa sopra richiamata nonché ai contenuti della delega conferita al Ministro con il citato

decreto del 13 giugno 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ai sensi degli articoli 6 e 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro area dirigenziale e dell'art. 6, lettera C, comma 1, 1) lettera a) del Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1

Ambito della disciplina

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le pari opportunità, di seguito denominato dipartimento, e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2

Funzioni

1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio del 23 luglio 2002 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2010, n. 42, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento.

2. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per le pari opportunità, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il Dipartimento provvede agli affari generali e, per quanto di competenza, agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita al Ministro per le pari opportunità, al supporto all'attivita' degli organismi collegiali operanti presso il Dipartimento.

Art. 3

Ministro per le pari opportunità

1. Il Ministro per le pari opportunità, di seguito indicato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definisce le prioritá e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, puo' avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformita' della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi e commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro, nelle materie di propria competenza, puo' costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art. 4

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione ed il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro. Coordina, in particolare, le iniziative per l'attuazione delle

politiche di contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori.

2. Il capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza.

Art. 5

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici di livello dirigenziale e generale e in otto servizi di livello dirigenziale non generale.

2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:

- a) Ufficio per gli affari internazionali e gli interventi in campo sociale;
- b) Ufficio per gli affari generali e gli interventi di tutela;
- c) Ufficio per la parita' e le pari opportunita', gli interventi strategici e la comunicazione;
- d) Ufficio per la promozione e la parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica.

3. Presso il Dipartimento operano i seguenti organismi:

- a) Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
- b) Commissione per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento;
- c) Osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani;
- d) Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilita';
- e) Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pedopornografia minorile;
- f) Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna;
- g) Nucleo di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici;
- h) Comitato per l'imprenditoria femminile.

Art. 6

Ufficio per gli affari internazionali e gli interventi in campo sociale

1. L'Ufficio per gli affari internazionali e gli interventi in campo sociale, nelle materie di competenza del Dipartimento, cura le iniziative finalizzate alla prospettazione della posizione nazionale nel processo normativo comunitario e di quelle necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea; adotta le iniziative necessarie alla rappresentanza del governo italiano nei rapporti internazionali e in organismi nazionali ed internazionali; cura i rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonche' con gli organismi operanti in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE. Cura l'attivita' relativa alle iniziative in materia di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale nonche' a quelle per il contrasto ai fenomeni di pedofilia e della pornografia minorile; attua gli interventi afferenti le tematiche della tratta degli esseri umani e delle mutilazioni genitali femminili; in ordine alle suddette materie, provvede all'acquisizione e all'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati nonche' alla promozione, il coordinamento e la gestione delle attivita' conseguenti.

2. L'Ufficio si articola in due servizi:

- a) «Servizio per gli affari internazionali»: adempimenti finalizzati alla prospettazione della posizione nazionale nel processo normativo comunitario ed attivita' necessaria all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea; attivita' preparatoria per la rappresentanza del governo italiano nei rapporti internazionali e in organismi nazionali ed internazionali; adempimenti necessari alla

cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE;

b) «Servizio per gli affari sociali»: gestione e monitoraggio degli interventi e delle misure afferenti le tematiche della tratta di esseri umani e delle mutilazioni genitali femminili; gestione delle iniziative in materia di prevenzione, assistenza, tutela di minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale; iniziative per il contrasto dei fenomeni della pedofilia pornografia minorile; attività conoscitiva del fenomeno.

Art. 7

Ufficio per gli affari generali e gli interventi di tutela

1. L'Ufficio per gli affari generali e gli interventi di tutela provvede agli affari generali e sovrintende alla gestione del personale ed alle procedure connesse alla valutazione dei dirigenti; cura il bilancio e gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile in relazione alle attività istituzionali del Centro di responsabilità; sovrintende all'archivio generale; cura le attività per l'attuazione delle politiche di contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori; cura l'attività relativa alle iniziative rivolte al contrasto dei fenomeni di discriminazione per ragioni di disabilità; provvede alla programmazione, gestione e coordinamento delle attività finalizzate a promuovere l'attuazione del principio di parità di trattamento e pari opportunità nei confronti delle persone disabili, al fine di garantire loro il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali. In ordine alle suddette materie, provvede all'acquisizione e all'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati nonché alla promozione, al coordinamento e alla gestione delle attività conseguenti.

2. L'Ufficio si articola in due servizi:

a) «Servizio per gli affari generali»: gestione degli affari inerenti il personale del Dipartimento comprese le procedure connesse alla valutazione dei dirigenti; gestione amministrativo-contabile dei capitoli inerenti le attività istituzionali del Centro di responsabilità; redazione, dei documenti finanziari, comprese le relazioni tecnico-finanziarie relative ad iniziative legislative; gestione dell'archivio generale; cura delle altre materie di competenza dell'Ufficio;

b) «Servizio per le iniziative di contrasto alla violenza ed alle discriminazioni per motivi di disabilità»: gestione e monitoraggio degli interventi e delle misure afferenti le politiche di contrasto alla violenza sessuale e di genere ed agli atti persecutori; cura delle attività e gestione degli interventi diretti al contrasto delle discriminazioni per motivi di disabilità'.

Art. 8

Ufficio per la parità e le pari opportunità, gli interventi strategici e la comunicazione

1. L'Ufficio per la parità e le pari opportunità, gli interventi strategici e la comunicazione provvede alla programmazione, progettazione, gestione delle iniziative in materia di parità e di pari opportunità; cura l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché la promozione e l'istruttoria per il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione nelle materie della parità e delle pari opportunità; provvede all'adozione delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità e delle pari opportunità; provvede alla definizione di nuove tipologie di intervento, di studio e di promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari

opportunità'; provvede all'indirizzo ed all'istruttoria finalizzata al coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parità e delle pari opportunità'; con il coordinamento del capo del Dipartimento, promuove le necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri; cura l'attuazione della direttiva 2004/113/CE per la parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura; provvede alla programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità'; promuove e gestisce le iniziative rivolte al sostegno dell'imprenditoria femminile; coordina e monitora le iniziative relative alla programmazione ed utilizzazione dei fondi strutturali europei e delle risorse per le aree sottoutilizzate (FAS) in materia di pari opportunità'; provvede altresì alle attività di comunicazione istituzionale del Dipartimento; alla supervisione editoriale del sito del Dipartimento; a fornire il supporto, con riferimento alle materie di cui sopra, all'Ufficio affari internazionali e per gli interventi in campo sociale per le relazioni con gli altri Paesi europei ed extraeuropei e con gli organismi internazionali; cura le relazioni con il pubblico gestite dall'Ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

2. L'Ufficio si articola in due servizi:

1) «Servizio per le pari opportunità e gli interventi strategici»: programmazione e gestione delle iniziative, attività di conoscenza, formazione e informazione in materia di parità e di pari opportunità; attività di studio ed elaborazione progettuale sulle problematiche di parità e di pari opportunità; promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso; cura dei rapporti istituzionali con i Comitati pari opportunità e degli altri organismi di parità; monitoraggio ed attuazione della direttiva interministeriale del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche; gestione e monitoraggio degli interventi relativi alla programmazione unitaria, ai fondi strutturali, alle pertinenti risorse nazionali e ai fondi comunitari tematici, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni di assistenza tecnica, azioni di sistema e progettazione pilota a favore delle altre amministrazioni nazionali e locali; cura delle iniziative volte a garantire l'inclusione sociale e lavorativa delle donne, nell'ambito del Fondo sociale europeo e nel quadro della Strategia europea per l'occupazione; gestione delle procedure relative agli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nonché quelle relative all'attività contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite; supporto all'attività di coordinamento nelle altre materie di competenza dell'Ufficio;

2) «Servizio per la comunicazione»: attività di comunicazione istituzionale; studio, analisi e progettazione del sito internet del Dipartimento; ideazione, coordinamento e attività redazionale delle pagine web del Dipartimento; ideazione, progettazione, gestione, supervisione e monitoraggio delle campagne di comunicazione e diffusione; cura dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico; organizzazione, promozione e coordinamento di eventi, mostre e conferenze.

Art. 9

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione

delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR).

1. L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR) ha la funzione di garantire, in piena autonomia di giudizio ed in condizioni di imparzialità, l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni nonché di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere ed il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2003, di cui in premesse al presente decreto.

2. L'Ufficio si articola in due servizi:

1) «Servizio per la tutela della parità di trattamento»: gestione di un sito internet e/o di una linea telefonica gratuita per la raccolta delle segnalazioni in ordine a casi di discriminazione; esame ed analisi delle segnalazioni ricevute; attività istruttoria relativa all'assistenza nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi delle persone che si ritengono lesi da comportamenti discriminatori; predisposizione di pareri, consulenze ed osservazioni da rendersi anche in giudizio; promozione di incontri conciliativi informali e proposta di soluzioni per la rimozione delle situazioni discriminatorie; svolgimento di indagini ed inchieste finalizzate ad accertare l'esistenza di comportamenti discriminatori nel pieno rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria, anche attraverso la richiesta di informazioni e documentazione rilevante ai soggetti che ne risultino in possesso; segnalazione alle autorità competenti delle situazioni di abuso, maltrattamento o disagio riscontrate nel corso delle attività di ufficio; svolgimento di audizioni periodiche delle associazioni e degli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215; attività istruttoria relativa alla stipula di accordi o protocolli di intesa con le organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli enti territoriali al fine di promuovere l'adozione di azioni positive nell'ambito del settore privato-sociale e dei diversi livelli territoriali di Governo; gestione di una banca dati per il monitoraggio delle denunce e delle segnalazioni ricevute;

2) «Servizio studi, ricerche e relazioni istituzionali»: promozione di studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche con gli analoghi organismi esteri, in collaborazione con le università, le associazioni e gli enti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, con le altre organizzazioni non governative senza fine di lucro e con gli istituti nazionali di rilevazione statistica; elaborazione di linee guida volte a radicare la consapevolezza dei diritti connessi all'attuazione del principio di parità, soprattutto nei settori del lavoro pubblico e privato e delle prestazioni sociali; redazione delle relazioni annuali al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; promozione delle campagne di sensibilizzazione, informazione e comunicazione pubblica; elaborazione di proposte di strategie di intervento volte a garantire un'effettiva integrazione sociale e la promozione dei diritti civili e politici degli stranieri; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente.

Art. 10

Disposizioni finali

1. E' abrogato il decreto del Ministro per le pari opportunità del 30 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2005.

Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di

competenza, alla Corte dei conti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2010

EDILIZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA COMUNICATO

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2010, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) (GU n. 116 del 20-5-2010)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

A N N I E M E S I	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispon- dente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2009			
Aprile	134,8	1,0	4,3
Maggio	135,1	0,7	4,2
Giugno	135,1	0,4	4,2
Luglio	135,3	-0,1	3,9
Agosto	135,8	0,2	4,1
Settembre	135,4	0,1	3,8
Ottobre	135,5	0,2	3,6
Novembre	135,6	0,7	3,3
Dicembre	135,8	1,0	3,0
media	135,2		
2010			
Gennaio	136,0	1,3	2,9
Febbraio	136,2	1,3	2,8
Marzo	136,5	1,5	2,7
Aprile	137,0	1,6	2,6

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 maggio 2010 - Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Ancona. (GU n. 122 del 27-5-2010)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 28 aprile 2010 - Modifica al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005, recante il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa. (GU n. 122 del 27-5-2010)

SANITA'

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 dicembre 2009 - Controlli sulle cartelle cliniche. (GU n. 122 del 27-5-2010)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 88, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 79, comma 1-septies, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, con il quale si dispone che,

al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10% delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento, rigorosamente casuali;

tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriata individuata dalle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto, altresì, il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008, recante «Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere»;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 6 giugno 2002 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e successive modificazioni, che con l'allegato 2C individua 43 DRG ad elevato rischio di inappropriata se erogati in modalità ordinaria e stabilisce che le regioni definiscano le soglie di accettabilità per ciascuno dei DRG;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, «Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati»;

Viste le Linee di guida del Ministero della sanità n. 1/95, elaborate in applicazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1994 relativo alle «Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera» ed, in particolare, il paragrafo 6 relativo ai controlli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2009, n. 122, concernente «attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prof. Ferruccio Fazio, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Ritenuto necessario provvedere alla definizione dei parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle Regioni, delle prestazioni ad alto rischio di inappropriata;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009, Rep. Atti n. 176/CSR;

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione dell'art. 79, comma 1-septies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto definisce i parametri mediante i quali le Regioni individuano le prestazioni ad alto rischio di inappropriatazza per le quali effettuare i controlli sulla totalita' delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione ospedaliera.

2. Nei controlli di qualita' e appropriatazza rientrano anche i controlli di congruita' tra le cartelle cliniche e le corrispondenti schede di dimissione ospedaliera. Tutte le tipologie di controllo devono essere effettuate secondo specifici protocolli di valutazione.

3. In fase di prima applicazione, limitatamente agli anni 2009 e 2010, i controlli di cui al comma 1 possono essere inclusi nella quota del 10% dei controlli di cui al comma 2, dell'art. 88, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.

Art. 2

1. Al fine di identificare le prestazioni ad alto rischio di inappropriatazza, le Regioni utilizzano almeno i seguenti parametri:

a) elevato scostamento del volume di ricoveri erogati in aree territoriali sub-regionali;

b) elevato valore tariffario dei singoli ricoveri;

c) elevata valorizzazione tariffaria complessiva di gruppi di ricoveri nell'ambito dei quali le prestazioni sono state erogate;

d) sbilanciata proporzione, per specifici ricoveri, tra i volumi erogati da diverse tipologie di strutture e/o da singole strutture ospedaliere del territorio sub-regionale.

2. Le Regioni utilizzano ulteriori parametri e/o strumenti capaci di evidenziare fenomeni quali opportunismo nella codifica, selezione di casistica ed inappropriatazza di erogazione legati al finanziamento prospettico dei ricoveri, anche con riferimento:

A) alle soglie indicate a livello regionale per i DRG ad elevato rischio di inappropriatazza di cui all'allegato 2C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni;

B) ad elevati volumi dei DH medici a carattere diagnostico.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, garantiscono il controllo di appropriatazza sui ricoveri relativi ai tagli cesarei a partire dal monitoraggio del livello di qualita' e completezza delle relative SDO. Le tabelle di qualita' della codifica costituiranno la base per la definizione di programmi di intervento specifici, in particolare nelle strutture in cui la percentuale di cesarei rappresenta oltre il 40% sul totale dei parti.

Art. 3

1. Il totale di cartelle cliniche da controllare in applicazione dei parametri di cui all'art. 2 deve essere pari ad almeno il 2,5% del totale dei ricoveri complessivi erogati dalla regione.

2. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inviano al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, con cadenza annuale, entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, un report relativo ai controlli di cui al presente decreto.

3. Nel report annuale deve essere specificato:

a) la metodologia adottata dalla Regione per l'identificazione delle prestazioni ad alto rischio di inappropriatazza da sottoporre a controllo (compresi dettagli tecnici quali la scelta del riferimento, la metodologia di standardizzazione, la metodologia di raggruppamento dei ricoveri, etc.);

b) la tipologia di prestazioni identificate come ad alto rischio di inappropriatazza;

c) il numero dei controlli effettivamente eseguito per ciascun erogatore;

d) la metodologia utilizzata per il riscontro di qualita' e appropriatezza delle cartelle cliniche, i protocolli di valutazione adottati e le conseguenti misure adottate;

e) i risultati del processo di controllo e le conseguenti misure adottate;

f) ogni altra informazione che la Regione ritiene utile segnalare ai fini della documentazione e caratterizzazione, anche quantitativa, delle attivita' di controllo effettuate.

4. La trasmissione del report di cui al presente articolo costituisce oggetto di valutazione in sede di verifica degli adempimenti, di cui all'intesa stipulata dallo Stato e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano il 23 marzo 2005 a cura del Comitato di cui all'art. 9 della predetta Intesa.

Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2009

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 maggio 2010 - Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2009/324/CE del 14 aprile 2009, concernente la non iscrizione di determinate sostanze attive negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici. (GU n. 123 del 28-5-2010)

COMUNICATO

Pubblicazione delle specifiche tecniche comuni dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, come modificate dalla decisione della Commissione europea n. (2009) 9464. (GU n. 123 del 28-5-2010)

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali Regionali pervenuti al 27 MAGGIO 2010, arretrati compresi

ANZIANI

FRIULI V.G.

DASS 5.5.10, n. 247 - Azienda per i servizi alla persona "La Quietè" di Udine. Approvazione di modificazioni al 1° e 2° comma dell'art. 7 dello Statuto (BUR n 20 del 19.5.10)

Note

Si riportano dagli articoli gli aspetti ritenuti più interessanti per il panorama legislativo

Art. 1 denominazione, sede, origine

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona "La Quietè" ha sede legale in via S. Agostino, 7 a Udine.

2. L'azienda nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione dell'I.P.A.B. Istituto Geriatrico e di Assistenza di Udine in attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19.

Art. 2 scopi istituzionali

1. L'azienda ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa non ha fini di lucro ed informa la sua attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.

2. Gli scopi istituzionali dell'azienda sono:

- a) promuovere ogni genere di servizi sociali, assistenziali e sanitari;
- b) realizzare e gestire strutture assistenziali, sanitarie, di accoglienza temporanea e permanente per persone anziane, malate, persone diversamente abili, soggetti terminali e persone soggette a speciali trattamenti finalizzati al recupero e reinserimento sociale ovvero in condizioni di lungodegenza o di disagio sociale in generale;
- c) coordinare, sostenere e sviluppare l'attività di enti pubblici e privati, aventi scopi affini o comunque connessi al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza, nonché promuovere, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, sinergie con le istituzioni e gli enti, le persone, i gruppi, le associazioni e le altre organizzazioni pubbliche e private operanti nel territorio;
- d) attivare, organizzare e gestire corsi formativi e/o di perfezionamento per il personale addetto ai servizi di cui al presente comma, anche non dipendente dell'azienda ;
- e) compiere studi e ricerche nel settore socio-assistenziale e negli altri settori di cui al presente comma;
- f) accrescere la dotazione patrimoniale e la sua redditività anche mediante l'esercizio di attività non espressamente previste fra gli scopi precedentemente richiamati, purchè con essi non contrastanti e nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

3. Nell'ambito della sua autonomia l'azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi sia direttamente, con propria struttura ed organizzazione, sia avvalendosi di altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, all'uopo promosse o costituite, partecipate o convenzionate, al fine di

svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione, all'ampliamento e alla manutenzione del proprio patrimonio.

Art. 3 attività

1. L'azienda persegue gli scopi previsti dal presente statuto svolgendo in particolare le seguenti attività:

- a) accogliere nelle proprie strutture le persone autosufficienti e non autosufficienti con bisogni di tipo sociale e/o socio assistenziale e/o sanitario e/o riabilitativo;
- b) partecipare, anche in forma associata e/o convenzionata, alla programmazione e gestione dei servizi socio - assistenziali e socio-sanitari del territorio;
- c) gestire strutture protette, centri diurni, residenze sanitarie assistenziali, hospice, case albergo e strutture in grado di ospitare persone autosufficienti e non autosufficienti ed offrire loro risposte diversificate ai bisogni duraturi o temporanei di tipo sociale, socio-sanitario e per specifici progetti sanitari;
- d) svolgere, anche in forma convenzionata, servizi assistenziali, riabilitativi e sanitari a vantaggio delle fasce deboli e dell'intera comunità mediante l'attivazione di presidi territoriali ovvero la fornitura di servizi domiciliari;
- e) gestire, in convenzione con i comuni o con l'azienda sanitaria competente per territorio, o con altri organismi preposti, servizi, trasporti, e forniture domiciliari rivolti ad anziani, minori, persone diversamente abili, o a beneficio di categorie fragili;
- f) promuovere, gestire, sovrintendere o supervisionare strutture per comunità d'accoglienza, case famiglia, gruppi appartamento, comunità alloggio, forme residenziali temporanee per familiari di soggetti terminali tese a favorire il riavvicinamento ai loro congiunti, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e del terzo settore;
- g) promuovere e condurre - anche in collaborazione con centri formativi, scuole, università e centri ed istituti di ricerca - iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale dipendente e di ogni altro soggetto o beneficiario operante nel settore dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed in quelli connessi;
- h) contribuire allo studio ed elaborazione delle politiche sociali ed assistenziali, anche allo scopo di offrire o suggerire alle istituzioni preposte nuovi modelli e strategie di lavoro sul tema dell'integrazione sociale;
- i) realizzare attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sui temi inerenti gli scopi dell'azienda, principalmente attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni;
- j) svolgere attività comunque connesse alla valorizzazione del proprio patrimonio.

2. L'azienda esercita la sua attività principalmente nell'ambito territoriale della provincia di Udine, non essendo peraltro precluse espansioni e sviluppi oltre tale ambito.

Art. 4 patrimonio

Art. 5 forme di cooperazione e collaborazione

1. L'azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, partecipa alla programmazione in ambito locale, adotta forme di cooperazione e di collaborazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale.

2. L'attività dell'azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio-assistenziali e sociosanitarie della regione e dei comuni.

3. L'azienda persegue la collaborazione istituzionale con ogni altro soggetto pubblico o privato operante nel settore dei servizi alla persona. Le forme di collaborazione per la gestione dei servizi sono disciplinate mediante convenzione.

Art. 6 organi

1. Sono organi di governo dell'azienda il presidente ed il consiglio di amministrazione.

Art. 7 il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è formato da 5 componenti, ivi compreso il presidente, così nominati:

- a) il presidente e tre consiglieri dal sindaco del comune di Udine;
- b) un consigliere dalla fondazione “Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone”.

2. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti necessari per l'elezione a consigliere comunale e devono aver maturato esperienza nel settore sociale, socio-sanitario, ovvero contabile, giuridico o amministrativo, ovvero nel contesto dell'Ambito socio-assistenziale dell'Udinese”.

3. Il mandato del consiglio di amministrazione ha durata quinquennale. I consiglieri non possono restare in carica per più di tre mandati.

4. Il consigliere nominato in sostituzione di altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo, rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il predecessore.

5. Il consiglio di amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'azienda definendone gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, con l'adozione di atti fondamentali, di programmazione e di altre deliberazioni previste dal presente statuto.

Art. 10 il presidente

Il presidente è l'organo responsabile dell'attività programmatica e di indirizzo dell'azienda, ha la rappresentanza legale dell'azienda ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 11 incompatibilità

1. Le cause di incompatibilità con la carica di amministratore dell'azienda sono quelle previste dalla legge tempo per tempo vigente.

Art. 12 principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione dell'azienda si attua mediante un'attività per obiettivi ed è informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti - obiettivo e per programmi, oltre che per singoli atti;
- b) analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia della attività svolta;
- c) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 13 organizzazione della struttura

1. L'organizzazione della struttura, funzionale al conseguimento dei fini istituzionali, è articolata in aree e servizi definite nel regolamento di organizzazione, volte a conseguire gli obiettivi assegnati.

2. L'azienda disciplina con appositi atti l'organizzazione della struttura secondo le diverse competenze attribuite al consiglio di amministrazione, al presidente e al direttore generale.

3. La struttura è organizzata secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, e criteri di funzionalità, economicità di gestione, responsabilità e flessibilità.

4. I servizi dell'azienda sono finalizzati al soddisfacimento delle esigenze degli utenti, vi adeguano costantemente la propria azione, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

5. Tutte le deliberazioni, ordinanze e determinazioni assunte sono rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'azienda, fermo restando il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 14 regolamento di organizzazione

1. L'azienda, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'articolazione, il funzionamento, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna area o servizio, definisce i rapporti reciproci tra esse e tra queste e gli organi dell'azienda.

Art. 15 il direttore generale

1. Il direttore generale è il responsabile della gestione dell'azienda e della sua attività amministrativa, adotta in forma di determinazione i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, e gli atti, compresi quelli che impegnano l'azienda verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal consiglio di amministrazione, non attribuiti, in forza del regolamento di organizzazione ai responsabili dei servizi.

Art. 16 personale

1. Il personale costituisce il patrimonio professionale dell'azienda.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda pertiene al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo agli ambiti di attività dell'azienda individuati dal consiglio di amministrazione.
3. La dotazione organica del personale è proposta periodicamente dal direttore generale dell'azienda e approvata dal consiglio di amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni, sulla scorta delle effettive necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell'azienda e del livello dei servizi da erogare.
4. I requisiti e le modalità di assunzione del personale e gli altri aspetti normativi della gestione del personale sono stabiliti dal regolamento di organizzazione, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.
5. L'azienda prevede l'inserimento nell'ambito della dotazione organica aziendale di ulteriori figure dirigenziali oltre a quella del direttore generale, in relazione a specifici ambiti di attività.
6. Ai responsabili delle aree o servizi spetta, in conformità alle norme del regolamento di organizzazione, la gestione delle attività e delle risorse proprie e la responsabilità dei relativi risultati, fatte salve e riservate le competenze degli organi dell'azienda.
7. Possono essere utilizzate forme di lavoro temporaneo ed altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

Art. 17 revisore contabile

Art. 18 ordinamento contabile

Art. 19 servizio di tesoreria

Art. 20 regolamento di contabilità e dei contratti

Art. 21 volontariato

1. L'azienda favorisce, sostiene e valorizza la formazione di organismi associativi e del volontariato aventi riferimento locale che concorrono alla gestione dei servizi interni e perseguono finalità assistenziali, scientifiche, culturali e del tempo libero.
2. A tali organismi è assicurato, nei modi previsti da apposito regolamento, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'azienda.

Art. 22 rapporti con l'utenza

1. Gli impegni dell'azienda nei confronti degli utenti sono definiti nella "carta dei servizi", approvata dal consiglio di amministrazione.
2. L'azienda si dota di strumenti di controllo della qualità delle prestazioni erogate.

Art. 23 adozione regolamenti

1. Il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza dei suoi componenti i regolamenti previsti dal presente statuto e dalla legge, salvo i diversi termini stabiliti dalla normativa, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal comma 1, le funzioni di controllo interno di gestione sono adempiute congiuntamente dal presidente e dal direttore generale.

TRENTINO - ALTO ADIGE

DGR 20.4.10, n. 98 - Modifica dello statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Fondazione Casa di Riposo Lorenzerhof" di Lana ed approvazione del nuovo Statuto coordinato

Note

Si riportano le parti dello Statuto di più immediato interesse per Panorama legislativo

Denominazione, sede, origini

Art. 1

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata **FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO LORENZERHOF" Azienda Pubblica di Servizi alla Persona** si avvale dell'abbreviazione Fondazione "Casa di Riposo Lorenzerhof" APSP è costituita in attuazione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 ed ha sede legale in 39011 LANA, via Ausserdorfer n. 3.

2. Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.

3. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile, finanziaria e regolamentare nonché tecnica, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale ed opera con criteri imprenditoriali.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Azienda ha per scopi il consolidamento, la crescita del benessere personale, relazionale e sociale degli individui di ambo i sessi, l'assistenza a persone che si trovano in situazioni di bisogno, rivolta in maniera particolare alla popolazione anziana, attraverso il prevalente svolgimento di:

- a) servizi residenziali a ciclo diurno e/o continuativo e/o temporaneo, sia presso strutture di proprietà che di terzi;
- b) servizi domiciliari (assistenza socio assistenziale e/o sanitaria, servizi alberghieri, servizio guardaroba, servizio mensa, trasporto, ecc.) in conformità alla vigente legislazione.
- c) Alloggi per anziani, alloggi protetti, comunità alloggio ed altri servizi simili sia presso strutture di proprietà che di terzi;

2. In particolare l'Azienda:

- a) assicura una adeguata assistenza socio assistenziale e generica, assistenza infermieristica, rieducativa e riabilitativa, medico generica e specialistica in rapporto con il SSN, in relazione alle necessità individuali delle persone e nel rispetto della normativa di riferimento;
- b) valorizza l'integrità individuale delle persone assistite perseguendo l'obiettivo della riabilitazione in funzione del mantenimento e reinserimento del singolo nell'ambito della realtà sociale di appartenenza;
- c) organizza attività di terapia occupazionale, culturali, educative e ricreative (rivolte anche all'esterno) e finalizzate al recupero e al mantenimento delle abilità residue delle persone assistite, favorendo nel contempo la loro partecipazione alle iniziative promosse sul territorio;
- d) aiuta persone che assistono i propri familiari sia presso strutture di proprietà che di terzi; eventualmente organizzando un centro training
- e) promuove attività di informazione e sensibilizzazione al fine di migliorare la situazione sociale e prevenire qualsiasi tipo di discriminazione in considerazione dell'età.

3. L'Azienda può svolgere tutte le attività connesse ai propri scopi istituzionali, di natura accessoria o complementare. Può inoltre compiere, come attività strumentale e non prevalente, per il conseguimento degli scopi istituzionali nonché per una migliore gestione delle proprie risorse, tutti gli atti e negozi, anche di diritto privato, nel rispetto delle procedure proprie dell'evidenza pubblica, funzionali al perseguimento degli obiettivi fissati.

4. L'Azienda fa parte del sistema provinciale degli interventi e dei servizi sociali e partecipa, anche con autonome proposte, alla programmazione sociale e socio sanitaria utilizzando le proprie risorse e rendite patrimoniali al fine di fornire servizi che realizzano il miglior rapporto tra qualità e costi rispondendo in via prioritaria ai bisogni delle persone anziane di ambo i sessi.

5. L'APSP persegue la collaborazione istituzionale con ogni altra amministrazione pubblica, istituzione privata, del terzo settore o organizzazione di volontariato che opera senza fini di lucro nei settori dell'assistenza e dei servizi sociali.

Le forme di collaborazione sono disciplinate mediante convenzione.

6. L'APSP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona. A tal fine promuove, favorisce e sostiene la partecipazione degli operatori alla progettazione e alla valutazione dell'attività nonché la loro formazione intesa come strumento di qualità nella produzione degli interventi **e dei servizi**

Art. 3**Ambito territoriale di intervento**

1. L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:

- a) quello principale, costituito dal Comune di Lana;
- b) quello secondario, costituito dal territorio del distretto sociale di Lana ed il comune di Marleno. E' individuato e definito per ciascun servizio per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;
- c) quello residuale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di Amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o nazionali, purché in forma non predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

Art. 4**Disciplina delle attività**

1. Le attività istituzionali sono disciplinate da appositi regolamenti, approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti definiscono oltre le modalità di fruizione, esclusione o sospensione dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le modalità di definizione delle tariffe in conformità alla vigente legislazione, gli standard dell'assistenza erogata.

Art. 5**Criteri di accesso ai servizi erogati**

1. Il regolamento disciplina l'accesso ai servizi ed alle prestazioni assistenziali secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

L'accesso alle prestazioni prescinde dalle condizioni economiche degli utenti.

2. Accedono ai servizi:

- a) tutti i soggetti residenti nell'ambito principale di attività dell'APSP;
- b) tutti i soggetti utenti che insistono sull'ambito territoriale secondario, a parità di priorità di accesso con i residenti nell'ambito principale, se inviati dai soggetti preposti in base agli atti sottoscritti dai titolari del servizio;
- c) i soggetti residenti nell'ambito territoriale residuale, in relazione all'eventuale ulteriore disponibilità

del servizio, in base a criteri di valutazione e priorità definite dall'Azienda.

Art. 6**Organismi di partecipazione e di rappresentanza**

1. L'Azienda individua con apposito regolamento la forma di partecipazione e collaborazione degli utenti e dei loro rappresentanti alla vita aziendale.

Art. 7**Volontariato**

1. L'Azienda promuove e sostiene le diverse forme di volontariato e di solidarietà sociale nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. A tal fine e nel quadro di programmi concordati garantisce l'accesso dei volontari alle proprie strutture residenziali e semiresidenziali nel rispetto delle modalità di collaborazione previste da apposito regolamento.

Art. 8**Rispetto delle fedi religiose e assistenza religiosa**

1. L'Azienda garantisce il rispetto delle diverse fedi religiose.

Art. 19**Principi di organizzazione e di gestione**

1. L'Azienda gestisce i propri servizi e le proprie attività di norma a mezzo della propria struttura organizzativa attivando tutte le forme e modalità consentite dalla normativa vigente.

2. L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza, di trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

3. All'azienda si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione

dai poteri di gestione. Al Consiglio di Amministrazione sono quindi affidate l'individuazione degli obiettivi strategici e l'assunzione delle decisioni programmatiche e fondamentali dell'azienda, nonché la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alla direttive generali impartite.

La gestione e l'attività amministrativa sono affidate invece al Direttore/Direttrice, tenuto conto delle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le modalità di gestione di servizi sociosanitari e l'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari sono oggetto di specifica convenzione con gli enti interessati.

Art. 20

Personale

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione definire, con apposito atto deliberativo adottato su proposta del Direttore/della Direttrice, la dotazione organica e la dotazione delle risorse umane economiche e strumentali.

2. La dotazione organica è definita in relazione agli assetti organizzativi dell'A.P.S.P., al fabbisogno

di risorse umane ed evidenzia la suddivisione del personale sulla base dei sistemi di inquadramento contrattuale.

3. L'A.P.S.P. riconosce la centralità delle risorse umane come condizione essenziale di efficacia della propria azione e promuove iniziative per lo sviluppo qualitativo della professionalità, anche attraverso iniziative formative ed idonei percorsi di sviluppo dei dipendenti, finalizzate al miglioramento delle competenze, delle prestazioni e della motivazione del personale, in forma consortile o in via diretta.

4. Il regolamento per il personale disciplina la gestione del personale.

UMBRIA

DD 30.3.10, n. 2685 – L.R. 22/04 – Centro sociale anziani “Vita agli anni” –Passignano – iscrizione al registro regionale di promozione sociale (BUR n. 19 del 28.4.10)

BILANCIO

SICILIA

L.R.12.5.10, n. 12 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (BUR n 23 del 14.5.10)

FAMIGLIA

FRIULI V.G.

DGR 15.4.10, n. 678 - Aggiornamento ISTAT dell'indicatore ISEE previsto dal Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'art. 9 bis della LR 11/2006, (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con DPREg. 306/2009 (BUR n. 17 del 28.4.10)

Note

La legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e in particolare l'articolo 9 bis, dispone che la Regione intervenga a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore;

Il comma 5 del già citato articolo 9 bis che dispone che, per avere accesso all'intervento

in questione, il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro e prevede, inoltre, che l'aggiornamento di tale limite sia effettuato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo;

La variazione ISTAT registrata nel mese di gennaio 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 49 del 1° marzo 2010, risulta pari al 1,3%;

Si provvede al previsto aggiornamento, per l'anno 2010, dell' indicatore ISEE rivalutato in € 20.260,00.

PUGLIA

DGR 20.4.10, n. 1033 - Riapertura termini di presentazione dei Programmi Locali di Intervento per le famiglie numerose - D.G.R. n. 498 del 31.03.2009 e D.G.R. n. 1658 del 15.09.2009 (BUR n. 85 del 12.5.10)

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 498 del 31 marzo 2009 la Regione Puglia ha approvato il Programma di Interventi per le Famiglie Numerose nell'ambito delle priorità strategiche e delle risorse di cui all'Intesa della Conferenza unificata Stato-Regioni, Città ed Autonomie Locali del 27 giugno 2007 e confermata dalla successiva Intesa del 14 febbraio 2008, e fatte proprie dalla Giunta Regionale rispettivamente con le deliberazioni n. 2013 del 27 novembre 2007 e n. 2610 del 23 dicembre 2009.
- L'obiettivo fondamentale del programma è quello di contribuire al sostegno delle famiglie pugliesi maggiormente esposte ai rischi e alle difficoltà legate alla particolare crisi economica e finanziaria in corso. Al tempo stesso si intende promuovere e sostenere lo sviluppo della qualità e l'innovazione negli interventi a livello locale, che vedano le famiglie soggetto protagonista delle politiche sociali
- Attraverso tale Programma di Interventi, del valore complessivo di euro 5.572.675,60, la Regione Puglia ha inteso avviare la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi e delle tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi, nonché di agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali per le famiglie numerose con quattro e più figli minori, quale contributo e sostegno ai nuclei familiari che si fanno carico del relativo onere di cura. A tal fine la Regione ha previsto le seguenti iniziative:
 - a) iniziative a carattere locale, gestite dai Comuni associati in Ambiti territoriali, così come indicati dalla legge regionale 19/2006, attraverso l'adozione di Programmi locali di intervento a favore delle famiglie numerose;
 - b) iniziative a carattere regionale, gestite direttamente dall'Assessorato alla Solidarietà - Settore Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, finalizzate a sviluppare intese con soggetti ed enti fornitori di servizi su scala regionale, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di comunicazione e sviluppo della qualità dei servizi.
- Con riferimento agli interventi di cui alla lettera a), la Regione Puglia ha destinato complessivi euro 5.500.000,00 al sostegno e allo sviluppo delle iniziative locali a favore delle famiglie numerose. A tale scopo gli Ambiti territoriali sono stati invitati a presentare, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, un Programma locale di interventi a favore delle famiglie numerose articolato in modo sintetico e schematico, come da modello allegato al Programma Regionale.
- Con la deliberazione n. 1658 del 15.09.2009 la Giunta Regionale, in considerazione del carattere di elevata sperimentazione del Programma, ha inteso riaprire il termine per la presentazione dei progetti al fine di consentire a tutti gli Ambiti Territoriali di sviluppare adeguatamente le iniziative propedeutiche alla predisposizione del Programma Locale - quali ad esempio forum di partecipazione e discussione con le associazioni familiari, le associazioni di categoria e le

organizzazioni sindacali - essenziali alla buona riuscita dell'iniziativa.

- Secondo l'impostazione originaria del Programma Regionale di Interventi a sostegno delle Famiglie Numerose, i benefici alle famiglie con quattro o più figli sono accordati dagli Ambiti territoriali a seguito della candidatura al finanziamento di un Programma Locale di Interventi alla Regione Puglia;
- alla scadenza del termine previsto dalla citata DGR n. 1658/2009 n. 34 Ambiti territoriali hanno presentato i relativi Programmi locali di intervento;
- n. 11 Ambiti territoriali, altresì, non hanno presentato il proprio Programma Locale di Interventi, determinando uno svantaggio oggettivo per le famiglie numerose residenti nei territori di pertinenza.

Viene riaperto il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento per i Programmi Locali di Intervento a favore delle Famiglie Numerose da parte degli Ambiti Territoriali - fatte salve le istanze già pervenute stabilendo che le stesse debbano essere inoltrate entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia secondo il modello allegato alla DGR n. 1658/2009 (Allegato A) al seguente indirizzo:

Si confermano le linee di indirizzo già stabilite con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 498 del 31 marzo 2009.

Le iniziative che gli Ambiti territoriali realizzeranno nell'ambito del programma regionale devono intendersi, pena l'esclusione dall'ammissione al beneficio, aggiuntive e non sostitutive di altri eventuali interventi di sostegno alle famiglie numerose già avviati e/o in fase di realizzazione da parte dei Comuni sia con i Piani Sociali di Zona che con altri interventi e progetti specifici e mirati. Delle risorse disponibili, la quota di euro 4.400.000,00 viene ripartita fra gli Ambiti territoriali come indicato nel prospetto allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 498 del 31 marzo 2009 (Allegato B), ed è assegnata agli Ambiti sulla base del numero di famiglie numerose presenti nel territorio, mentre il restante 1.100.000,00 verrà assegnato come quota premiale agli Ambiti che parteciperanno al finanziamento dei Programmi locali con risorse proprie di bilancio (escluse le forme di cofinanziamento derivanti da mancati introiti) pari ad almeno il 25% delle risorse assegnate dalla Regione.

Per il primo anno di sperimentazione le misure di intervento che gli Ambiti dovranno realizzare sul proprio territorio sono destinate ai nuclei familiari, di cui agli artt. 22 e 27 della l.r. n. 19/2006, anche monogenitoriali, con numero di figli conviventi minori pari o superiore a quattro - compresi eventuali minori in affidamento familiare, in affido pre-adoattivo - composti da cittadini italiani o di uno stato appartenente all'Unione Europea, oppure, per i cittadini extracomunitari, in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, residenti in Puglia da almeno sei mesi. Al fine dell'ammissibilità al beneficio delle famiglie richiedenti le prestazioni, i figli minori non devono aver compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del presente Programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Potranno essere ammessi ai benefici previsti dai Programmi locali solo i nuclei familiari che attestino una situazione economica il cui ISEE (riferito all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile) non sia superiore ai 20.000,00 euro.

I Programmi locali possono prevedere:

- a) assegnazione di bonus e/o riduzioni delle tariffe e delle rette per servizi di competenza comunale;
- b) agevolazioni e/o riduzioni delle imposte e tributi di competenza comunale;
- c) agevolazioni nell'uso dei trasporti pubblici,
- d) riduzione per i servizi e le attività formative e culturali extrascolastiche per i ragazzi (campi scuola, vacanze studio, accesso a musei, teatri, cinema, attività sportive, attività ludico-motorie, ecc.);

e) iniziative locali di promozione di sconti presso attività commerciali convenzionate, attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di Categoria;

f) altri interventi a sostegno delle famiglie numerose, diversi da quelli fin qui indicati.

In ogni caso agli interventi di cui alle lettere a) e b) deve essere destinato almeno il 75% delle risorse complessivamente impegnate nel Programma locale.

Le risorse devono essere utilizzate entro 12 mesi dall'assegnazione.

Con il presente provvedimento, si propone, inoltre di stabilire che:

- eventuali economie legate alla mancata presentazione di Programmi Locali di Intervento saranno ripartite tra gli Ambiti territoriali che hanno provveduto a presentare il proprio Programma Locale di Intervento in funzione dei criteri di riparto approvati con la DGR n. 498/2009;
- al riparto della quota premiale pari a euro 1.100.000,00 si procederà al termine dell'istruttoria regionale dei Programmi Locali di Intervento pervenuti a seguito della riapertura dei termini proposta con il presente provvedimento; la quota premiale sarà ripartita tra gli Ambiti territoriali che assicurano il cofinanziamento del 25%, secondo i criteri di riparto approvati con la DGR n. 498/2009.

MINORI

LOMBARDIA

Testo coordinato del d.d.g. 27 aprile 2010 - n. 4410 «Bando per la partecipazione alla sperimentazione di accreditamento regionale e di presentazione di progetti per la realizzazione di “Servizi di formazione all'autonomia per minori”, secondo quanto stabilito dall'allegato B alla d.g.r. n. 11263 del 10 febbraio 2010», modificato dal d.d.g. 7 maggio 2010, n. 4781 (BUR n. 19 del 13.5.10)

NON AUTOSUFFICIENTI

VALLE D'AOSTA

DGR 16.4.10, n. 1040 - Approvazione dell'istituzione sperimentale dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nei quattro distretti socio-sanitari e nella città di AOSTA, con decorrenza dal 1° luglio 2010 (BUR n. 21 del 18.5.10)

Note

Viene approvata l'istituzione in via sperimentale dal 1° luglio 2010, per un anno dell'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) nei quattro distretti socio-sanitari e nella città di Aosta, secondo quanto riportato nell'allegato alla presente deliberazione;

Il personale amministrativo, messo a disposizione dagli Enti gestori dei servizi, per la segreteria dell'UVMD sarà nominato dal 1° settembre 2010;

Il Gruppo tecnico interprofessionale di cui alla D.G.R. 396/2008 viene incaricato di vigilare sulle possibili criticità del nuovo sistema di presa in carico e consegnare una relazione entro il 31 dicembre 2010 agli Enti coinvolti.

Le strutture dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, degli Enti locali della Valle d'Aosta dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, secondo le rispettive competenze, sono incaricate di programmare la formazione e la riorganizzazione delle attività degli operatori coinvolti, nonché stabilire di comune accordo le sedi delle Unità di valutazione multidimensionali distrettuali;

Dal 1° luglio 2010, data di avvio delle attività delle U.V.M.D., cesseranno le attività delle Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.);

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1040 IN DATA 16.04.2010 UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DISTRETTUALE (U.V.M.D.)

Principio ispiratore:

La centralità della persona e della sua famiglia è alla base delle azioni che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Consiglio Permanente degli Enti Locali e l'Azienda USL della Valle d'Aosta programmano al fine di garantire una presa in carico integrata delle persone in stato di bisogno, con la consapevolezza dell'importanza di offrire opportunità agli utenti di cooperare nella definizione di soluzioni condivise.

Definizione:

L'Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale è l'organismo multidisciplinare e multiprofessionale istituito in ogni distretto socio-sanitario regionale e nella città di Aosta per l'accesso al sistema dei servizi e degli interventi socio-sanitari.

Obiettivi:

Garantire, nell'ambito dell'offerta dei servizi socio-sanitari regionali, l'individuazione della risposta più equa, efficiente, efficace ed integrata ai bisogni dei cittadini che presentano problematiche socio-sanitarie.

Il Direttore del Distretto garantisce il corretto funzionamento dell'attività dell'U.V.M.D.

Composizione

I componenti delle U.V.M.D. svolgono la loro attività in orario istituzionale e sono nominati dai rispettivi Enti di appartenenza (Assessorato sanità, salute e politiche sociali, Azienda USL della Valle d'Aosta e Enti gestori dei servizi).

Sono componenti stabili dell'U.V.M.D.

– un medico, con funzioni di coordinatore, dipendente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, o comunque convenzionato con la stessa per almeno 18 ore settimanali, in possesso di particolari capacità professionali accertate dall'Azienda USL anche attraverso un colloquio attitudinale e motivazionale. Tale medico non può essere il Direttore del Distretto.

– le assistenti sociali Coordinatrici dei Servizi per anziani, dipendenti regionali operanti nei territori di riferimento delle U.V.M.D. e le assistenti sociali del comune di AOSTA per la città di AOSTA;

– i coordinatori infermieristici operanti nei territori di riferimento delle U.V.M.D.

L'attività delle cinque segreterie delle U.V.M.D. è garantita da personale amministrativo (livello C2) messo a disposizione dagli Enti gestori dei servizi che si vedranno riconoscere interamente il costo.

L'U.V.M.D. composta come sopra può, a seconda delle situazioni da esaminare e su indicazione del coordinatore medico, essere integrata da una o più delle seguenti figure professionali:

per l'area minori: pediatra di libera scelta o medico di medicina generale del minore, neuropsichiatra infantile, psicologo, assistente sociale competente sul caso, educatore, terapeuta della riabilitazione, medico specialista della tipologia prevalente, il referente dei servizi per disabili e il referente del servizio di assistenza domiciliare;

per l'area adulti: medico di medicina generale dell'utente, medico specialista della patologia prevalente, psicologo, educatore, assistente sociale competente sul caso, terapeuta della riabilitazione, referente dei servizi per disabili, referenti delle strutture socio-sanitarie-assistenziali, pubbliche o private convenzionate, il referente del servizio di assistenza domiciliare designati per ogni distretto socio-sanitario e AOSTA;

per l'area anziani: geriatra, medico di medicina generale dell'utente, medico specialista della tipologia prevalente, psicologo, assistente sociale competente sul caso, terapeuta della riabilitazione, referenti delle strutture sociosanitarie assistenziali, pubbliche o private convenzionate, referente del servizio di assistenza domiciliare designati per ogni distretto socio-sanitario e AOSTA.

Attivazione:

1. richiesta di primo contatto per l'accesso alla rete dei servizi presso la sede degli Enti gestori dei servizi, i Comuni, le sedi dei distretti socio-sanitari e le sedi ospedaliere;

2. invio da parte di chi riceve la richiesta, entro il primo giorno lavorativo utile, e trasmissione alla sede dell'U.V.M.D. di riferimento in base alla residenza del beneficiario del servizio;
3. valutazione del coordinatore dell'U.V.M.D. delle schede di primo contatto;
4. invio delle schede di primo contatto alle coordinatrici dei servizi per anziani e alle altre figure professionali che provvederanno, per quanto di competenza, alla valutazione professionale specifica e all'attuazione degli interventi che non richiedono una valutazione multiprofessionale;
5. valutazione multiprofessionale in sede U.V.M.D.;
6. esito dell'U.V.M.D. favorevole alla collocazione in una struttura residenziale o semiresidenziale. Immediatamente dopo la valutazione, viene sentito il rappresentante dell'Ente gestore pubblico o privato, del distretto socio-sanitario di competenza, il quale esprime parere vincolante in merito alla collocazione più idonea, ai tempi e alle modalità di presa in carico dell'utente.

In caso di utente ospedalizzato, L'U.V.M.D. è integrata da personale sanitario e sociale individuato dall'Azienda USL. Nel momento in cui la struttura ospedaliera ritiene un paziente dimissibile ma con la necessità, dopo la dimissione, di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, sociale e/o tutelare, avvisa l'assistente sociale dell'ospedale, la quale provvederà a raccordarsi con il coordinatore dell'U.V.M.D. competente per procedere alla convocazione presso il presidio ospedaliero.

Fatte salve le situazioni particolari individuate dal coordinatore, l'U.V.M.D. deve essere convocata almeno una volta a settimana (ogni sette giorni).

Le sedute dell'U.V.M.D. sono ritenute valide se presenti il medico coordinatore e l'assistente sociale coordinatrice dei servizi per anziani.

Le eventuali sostituzioni saranno garantite dalle rispettive professionalità degli altri distretti.

Per gli operatori e le professionalità coinvolte, la partecipazione all'U.V.M.D. rientra nelle ordinarie competenze dell'attività lavorativa.

Funzioni

Premesso che il dialogo e il confronto tra professionisti è indispensabile ed essenziale per la buona conduzione delle attività di valutazione, di presa in carico e di accesso al sistema integrato dei servizi socio-sanitari che richiedono coordinamento interistituzionale ed integrazione delle risorse, l'U.V.M.D. esplica le seguenti funzioni:

- valutazione multiprofessionale e multidimensionale che consente di identificare i bisogni, gli interventi e le risposte più appropriate, nel rispetto del principio di equità di accesso ai servizi e alle prestazioni offerte dal territorio, in modo che possano essere attivate, a breve, medio e lungo termine, le risorse, in termini di personale e di servizi;
- approvazione di programmi di massima o di progetti di vita delle persone disabili di cui all'art.8, l.r. 14/2008;
- certificazione delle situazioni di non autosufficienza nei casi previsti dalla normativa regionale;
- individuazione dell'operatore referente del progetto per la persona, per la sua famiglia e per gli altri soggetti coinvolti, al fine di facilitare il passaggio delle informazioni;
- individuazione delle risposte ai bisogni mediante la definizione dell'accesso al sistema integrato dei servizi che richiedono un coordinamento interistituzionale ed una integrazione delle risorse;
- monitoraggio e verifica dei risultati dei singoli progetti approvati, nonché rivalutazione per gli utenti che ne hanno necessità.

Per espletare tali funzioni si avvale di strumenti che consentono modalità uniformi di valutazione su tutto il territorio regionale quali la Scheda di valutazione multidimensionale dell'anziano (S.Va.M.A.) e la Scheda di valutazione multidimensionale del disabile (S.Va.M.Di.).

Ciascuna U.V.M.D. suddividerà al proprio interno i compiti assegnati sulla base delle rispettive competenze professionali.

Destinatari degli interventi dell'U.V.M.D.

Le persone (minori, adulti, anziani) in stato di bisogno socio-sanitario e aventi titolo, secondo le disposizioni normative vigenti, all'accesso alla rete dei servizi.

Gli utenti non residenti potranno usufruire dell'ADI previa autorizzazione dell'azienda USL di residenza che se ne assumerà i relativi oneri fatturati dall'Azienda USL della Valle d'Aosta. Esclusivamente in questi particolari casi, gli Enti Locali addebiteranno all'utente la tariffa massima relativa alla prestazione socio-assistenziale.

Servizi e interventi per i quali è necessaria l'attivazione dell'U.V.M.D.:

- assistenza domiciliare integrata (ADI);
- inserimenti in strutture semi-residenziali e residenziali (esclusi i servizi residenziali per minori);
- certificazione per la non autosufficienza ai sensi delle normative regionali;
- progetti di sostegno delle situazioni di non autosufficienza.

Compiti del coordinatore

Il coordinatore dell'U.V.M.D. sovrintende e garantisce:

- idonea compilazione della documentazione prevista per la fase istruttoria;
- lo smistamento delle schede di primo contatto;
- la convocazione e la partecipazione di tutti i professionisti necessari alla valutazione ed alla stesura del progetto di massima;
- la programmazione dell'attività dell'U.V.M.D. con cadenza trimestrale;
- il rispetto dei tempi previsti sia per la fase istruttoria sia per la valutazione e la stesura del progetto di massima;
- la trasmissione al cittadino, entro 15 giorni dalla richiesta, dell'esito della valutazione, della sintesi del progetto di massima, il nominativo del referente del caso e ogni altra informazione utile;
- la comunicazione dei vari servizi individuati nel progetto di massima agli Enti gestori;
- la trasmissione della certificazione per la non autosufficienza ai servizi competenti;
- la raccolta dati informatizzata e adempimenti connessi ai debiti informativi.

Il coordinatore dell'U.V.M.D. oltre a rapportarsi in dipendenza funzionale e tenere informato il Direttore del Distretto di riferimento della propria attività, si rapporta per le attività connesse con i propri compiti, con i responsabili degli Enti gestori pubblici e privati e i servizi competenti dell'Assessorato alla sanità salute e politiche sociali.

Modalità di lavoro

Ogni incontro deve essere verbalizzato dal segretario, secondo uno schema approvato dalla struttura regionale competente nell'ambito della documentazione necessaria alla raccolta dei dati relativi ai servizi coinvolti.

A conclusione di ogni incontro il segretario provvede ad aggiornare le graduatorie degli inserimenti nelle strutture residenziali e semi-residenziali.

Le sedute dell'U.V.M.D. non sono aperte al pubblico, in quanto durante gli incontri vengono esaminate e discusse situazioni e analizzati documenti che trattano dati sensibili soggetti alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Inserimenti urgenti

- le istanze di urgenza, rilevate in ambito territoriale sia da operatori socio-sanitari sia da rappresentanti degli Enti locali sono comunicate e condivise con il coordinatore U.V.M.D., il quale attiva una collocazione temporanea, sia residenziale che semiresidenziale, per un periodo massimo di 15 giorni durante il quale si procederà alla raccolta dati e alla valutazione dei reali bisogni dell'utente;
- le Comunità montane e il Comune di AOSTA possono riservare un posto letto per le possibili urgenze.

Assegnazione posti in strutture residenziali e semi-residenziali fuori distretto di appartenenza

In caso di assenza di posti liberi nelle strutture residenziali e semi-residenziali del distretto o del Comune di AOSTA, i nominativi degli utenti per i quali non è stato possibile trovare una collocazione sono trasmessi alla struttura regionale competente che provvede a stilare una graduatoria regionale, distinta per tipologia di servizio, sulla base della quale sono regolati gli inserimenti fuori territorio di riferimento.

La struttura regionale provvederà a contattare i coordinatori delle rispettive U.V.M.D. per individuare, sulla base delle eventuali disponibilità, la collocazione più idonea.

Una volta individuata la destinazione, la struttura regionale provvederà a sentire i rappresentanti degli Enti gestori pubblici e privati i quali esprimono parere vincolante in merito alla collocazione, ai tempi e alle modalità di presa in carico.

La soluzione proposta sarà condivisa con l'utente stesso o i suoi familiari.

La struttura regionale trasmetterà tutta la documentazione necessaria alla presa in carico dell'utente alla struttura di inserimento individuata.

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

FRIULI V.G.

DGR 6.5.10, n. 859 - LR 6/2006, art. 42. Indirizzi per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rette di servizi a ciclo residenziale e diurno. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la LR 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) ed in particolare l'articolo 42 che prevede che la Giunta regionale fissi indirizzi per assicurare l'omogenea applicazione territoriale in materia di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni sociali, adattando alla realtà regionale le determinazioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.);

Atteso che nel territorio regionale sono attivi molteplici prestazioni e servizi sociali che presentano tra loro notevoli differenze e che pertanto, nell'ambito di quanto previsto dal citato articolo 42, si rende necessario procedere attraverso la predisposizione di più atti d'indirizzo che prendano in considerazione gruppi di prestazioni e servizi tra loro omogenei;

Ritenuto di affrontare innanzitutto le tematiche relative alla compartecipazione al costo dei servizi residenziali e semiresidenziali e più in particolare di individuare indirizzi per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi a ciclo residenziale e diurno dedicati alle persone disabili;

Vista la propria deliberazione n. 481 del 18 marzo 2010 recante "LR 6/2006, art. 42. Indirizzi per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rette di servizi a ciclo residenziale e diurno. Approvazione preliminare";

Visto l'estratto del processo verbale n. 17/2010 della riunione del Consiglio delle autonomie locali n° 7 del 26 aprile 2010, agli atti della presente deliberazione, dal quale risulta che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) il Consiglio ha espresso parere favorevole sulla citata deliberazione n. 481/2010;

Atteso che il parere favorevole è stato espresso con le raccomandazioni e proposte contenute nell'allegato A al su citato estratto del processo verbale che, per quanto qui interessa, riguardano in particolare la richiesta di stralciare il punto 5 (Disposizioni finali) degli indirizzi per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rette di servizi a ciclo residenziale e diurno approvati in via preliminare con la deliberazione 481/2010, nonché la richiesta di prevedere un'adeguata forma di monitoraggio a partire dalla prima applicazione degli indirizzi di che trattasi;

Ritenuto di accogliere le suddette raccomandazioni procedendo allo stralcio del punto 5 (Disposizioni finali) degli indirizzi di che trattasi e assicurando che sarà effettuato un adeguato monitoraggio sulla loro prima applicazione;

Vista la nota prot. n 108/10 del 14 aprile 2010, agli atti del presente provvedimento, dalla quale risulta che la Consulta Regionale Associazioni dei disabili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 bis, comma 2, lettera d) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione

della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ha espresso parere favorevole sulla delibera della Giunta regionale 18 marzo 2010, n. 481;

Ritenuto di approvare in via definitiva gli “Indirizzi per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rette di servizi a ciclo residenziale e diurno” nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali; all’unanimità,

Delibera

1. Sono approvati in via definitiva gli “Indirizzi per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rette di servizi a ciclo residenziale e diurno” nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali provvederà a monitorare la prima applicazione degli indirizzi.

Allegato

Indirizzi per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rette di servizi a ciclo residenziale e diurno

PREMESSA

L’articolo 42 della LR 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) prevede che la Giunta regionale fissi indirizzi per assicurare l’omogenea applicazione territoriale in materia di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni sociali, adattando alla realtà regionale le determinazioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Nell’ambito di quanto previsto dal citato articolo 42, il presente atto detta in particolare indirizzi per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi residenziali e semiresidenziali dedicati alle persone disabili.

Come è noto, il D.Lgs. 109/1998 ha introdotto un sistema unificato di valutazione della situazione economica per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito. Successivamente, attraverso l’adozione di nuovi provvedimenti normativi, il sistema è stato più volte modificato ed integrato. In particolare per quanto qui interessa, con il D.Lgs. 130/2000 è stato previsto che, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo per i soggetti portatori di disabilità gravi e per gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, il calcolo del reddito nella contribuzione al costo dei servizi va effettuato in modo individuale, e dunque senza tener conto della situazione economica dell’intero nucleo familiare.

Inoltre il medesimo decreto stabilisce che resta ferma la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile e che tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di rivalsa di cui all’articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

Per la definizione delle linee d’indirizzo di cui al presente atto sono stati dunque utilizzati come base normativa il D.Lgs. 109/1998, modificato dal D.Lgs. 130/2000, e i relativi decreti attuativi (v. in particolare d.p.c.m. 221/1999).

Infine gli indirizzi che seguono introducono alcune indicazioni aggiuntive da applicare nella determinazione dell’entità della compartecipazione nelle ipotesi in cui rileva la situazione reddituale e patrimoniale del solo utente.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

I contenuti del presente atto d’indirizzo si applicano esclusivamente con riferimento alle modalità di

compartecipazione al costo delle rette praticate nei servizi residenziali e semiresidenziali per le persone disabili.

Tali indirizzi concernono, pertanto, esclusivamente i costi a carico degli utenti ovvero dei comuni, qualora la situazione reddituale e patrimoniale degli utenti stessi sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura.

2. SERVIZI RESIDENZIALI

2.1 Compartecipazione al costo di servizi residenziali

L'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 stabilisce che "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" (ad es. indennità di accompagnamento, pensione sociale, assegno sociale, pensione di invalidità civile, rendita INAIL) sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e come tali non rilevano ai fini della valutazione del reddito dell'individuo.

Dette indennità sono tuttavia erogate a favore di soggetti non autosufficienti al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza.

Considerata la loro finalità, è pertanto motivato che la persona disabile contribuisca in primis con tali indennità alla copertura dei costi derivanti dal ricovero in struttura.

Per la parte della retta non coperta con le indennità di cui sopra, l'entità della compartecipazione è determinata prendendo in considerazione:

- per le persone disabili in possesso di certificazione che attesti la situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992: la situazione economica del solo beneficiario della prestazione come definita nel successivo punto 2.2.

- per le persone disabili non in possesso della certificazione di gravità: la situazione economica del beneficiario della prestazione come definita nel successivo punto 2.2. Qualora la situazione economica del solo beneficiario non consenta la copertura dell'intero costo, si prende in considerazione la situazione economica equivalente (ISEE) del suo nucleo familiare, estrapolando dal nucleo stesso i dati economici del beneficiario.

La percentuale di compartecipazione del nucleo familiare al costo dei servizi residenziali è determinata secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Valore della situazione economica equivalente (ISEE) Compartecipazione dovuta

< 9.999,99	0
da 10.000 a 10.999,99	5%
da 11.000 a 11.999,99	10%
da 12.000 a 12.999,99	15%
da 13.000 a 13.999,99	20%
da 14.000 a 14.999,99	25%
da 15.000 a 15.999,99	30%
da 16.000 a 16.999,99	35%
da 17.000 a 17.999,99	40%
da 18.000 a 19.999,99	50%
da 20.000 a 21.999,99	60%
da 22.000 a 23.999,99	70%
da 24.000 a 25.999,99	80%
da 26.000 a 27.999,99	90%
> 28.000	100%

Alla persona disabile deve essere garantito l'importo di €150,00 mensili per tredici mensilità per far fronte alle proprie esigenze e spese personali. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT sul costo della vita (FOI) registrato a gennaio di ciascun anno.

2.2 Determinazione della situazione economica della persona disabile

La situazione economica della persona disabile è composta dal suo reddito complessivo e dal valore globale del suo patrimonio mobiliare e immobiliare.

Il computo del reddito complessivo e del patrimonio mobiliare e immobiliare del soggetto avviene con le modalità di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni senza applicare le maggiorazioni previste dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 dello stesso decreto e operando le seguenti deroghe:

- nel patrimonio immobiliare non si considera la prima casa di cui risulta titolare il beneficiario della prestazione se abitata dai familiari conviventi che non posseggano altre unità immobiliari adatte a usi abitativi;
- nel patrimonio mobiliare e immobiliare vanno ricompresi i valori dei beni donati nei due anni precedenti la data di presentazione della dichiarazione per il calcolo della situazione economica.

2.3 Determinazione della situazione economica del nucleo familiare della persona disabile

La situazione economica del nucleo familiare della persona disabile è determinata prendendo in considerazione il reddito complessivo e il valore globale del patrimonio mobiliare e immobiliare di ogni componente il nucleo escluso il beneficiario della prestazione, mediante applicazione integrale dei meccanismi e delle modalità di calcolo di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni.

Per calcolare l'ISEE del nucleo familiare si applica il parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del D.Lgs. 109/1998 riferito al numero dei componenti il nucleo familiare escluso il disabile.

2.4 Validità e variazioni delle situazioni economiche dell'utente e del nucleo familiare

La situazione economica dell'utente, come definita al punto 2.2, come pure la situazione economica equivalente del suo nucleo familiare, come definita al punto 2.3, sono riferite al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è richiesta la prestazione agevolata e hanno validità di 12 mesi. Qualora al momento della richiesta della prestazione i redditi e le consistenze patrimoniali riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente hanno subito una variazione positiva o negativa pari ad almeno il 20%, si considerano non rappresentativi della reale situazione reddituale del beneficiario della prestazione e/o del suo nucleo familiare.

In tali casi il beneficiario o il dichiarante, sulla base di idonea documentazione, è tenuto a dichiarare tale variazione e l'ente competente ne terrà conto per rideterminare, con i medesimi criteri di cui al punto 2.2 e 2.3, la nuova situazione economica del beneficiario e/o del nucleo familiare e, conseguentemente, la quota di compartecipazione.

Anche nel corso del periodo di fruizione della prestazione i beneficiari sono tenuti a dichiarare, comprovandole, le intervenute variazioni positive o negative superiori al 20% nelle consistenze reddituali e patrimoniali al fine della rideterminazione della propria situazione economica e al ricalcolo della quota di compartecipazione.

L'Ente erogatore può sempre richiedere la presentazione di una nuova dichiarazione aggiornata.

2.5 Recupero di somme anticipate per il pagamento delle rette

Nel caso in cui la persona disabile non disponga della liquidità sufficiente a consentirgli di compartecipare al pagamento del costo-retta dovuto ai sensi di quanto sopra esplicitato, gli Enti possono anticipare le somme necessarie e attivare specifiche azioni consentite dalla normativa vigente per il recupero delle somme anticipate, quali ad esempio la locazione consensuale degli immobili di proprietà dell'assistito, l'alienazione consensuale di beni mobili e immobili di sua proprietà.

3. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

3.1 Determinazione della situazione economica per la compartecipazione al costo dei servizi semiresidenziali

Per definire l'entità della compartecipazione delle persone disabili in possesso di certificazione che attesti la situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 al costo dei servizi semiresidenziali si considerano:

- la situazione economica del solo beneficiario della prestazione mediante applicazione integrale dei

meccanismi e delle modalità di calcolo di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni escluse le maggiorazioni previste dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 dello stesso decreto;

- la situazione economica equivalente del nucleo familiare, calcolata mediante applicazione integrale dei meccanismi e delle modalità di calcolo di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche, qualora questa sia superiore a 35.000,00 euro.

Per definire l'entità della compartecipazione delle persone disabili non in possesso della certificazione che attesti la situazione di gravità si considera la situazione economica equivalente del nucleo familiare, calcolata mediante applicazione integrale dei meccanismi e delle modalità di calcolo di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche.

La situazione economica dell'utente come pure la situazione economica equivalente del suo nucleo familiare sono riferite al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è richiesta la prestazione agevolata e hanno validità di 12 mesi.

In caso di variazioni positive o negative pari ad almeno il 20% dei valori reddituali e patrimoniali si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 2.4.

3.2 Entità della compartecipazione

Qualora la situazione economica del disabile grave ovvero la situazione del nucleo familiare in caso di disabili non in situazione di gravità come definite al punto 3.1 sono pari o inferiori a €10.000,00 la compartecipazione è pari a 3,00 euro per giorno di frequenza.

In tutti gli altri casi la compartecipazione è pari a 4,00 euro per giorno di frequenza.

Gli importi individuati corrispondono rispettivamente al 2,5% e al 3,5% arrotondati (per eccesso quando la frazione è uguale o superiore a 0,5, per difetto invece quando è inferiore) del costo giornaliero utente per l'anno 2010 nei centri riabilitativi diurni individuato ai sensi del D.P.Reg. 21/12/2002, n. 383 "Regolamento per la ripartizione dei contributi previsti dall' art 20 della LR 41/1996 ai soggetti gestori dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all' art 6, comma 1, lett e), f), g) ed h) e comma 7 della medesima legge".

Il citato regolamento prevede tra l'altro che il costo venga aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmata e pertanto anche la compartecipazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

4. CONTROLLI

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) gli enti gestori e/o i comuni effettuano i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

PUGLIA

DGR 13.4.10, n. 1005 - Iniziative di promozione per la sperimentazione scientifica del metodo "Globalismo Affettivo nella disabilità", proposto dal XXV Circolo Didattico "Don Milani" di Bari. (BUR n. 84 deell'11.5.10)

Note

PREMESSA

- nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e le finalità statutarie, la Regione, ai sensi del comma 3 dell'art.12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio e sostiene la ricerca al fine di radicarne la diffusione sul territorio;
- la Regione Puglia promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà, inoltre programma interventi diretti a rimuovere ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio, offrendo a tutti il diritto di accedere ai più alti gradi di istruzione e formazione.
- la Regione combatte la dispersione scolastica e sostiene l'autonomia scolastica nell'elaborazione

di progetti che forniscono efficaci risposte alle problematiche del territorio con la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli didattici

innovativi. Inoltre, la Regione, sviluppa azioni volte a garantire ai soggetti diversamente abili la piena integrazione scolastica e lavorativa anche con interventi individualizzati;

- nell'ambito della programmazione del Servizio Scuola Università e Ricerca, ai sensi dell'art. 5 punto o) e dell'art.7 punto 1) della legge regionale n.31 del 4/12/2009 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione", è prevista la possibilità di promuovere convegni, seminari ed iniziative volte a sperimentare a livello regionale ricerche, ma soprattutto esperienze e didattiche innovative in materia di diritto allo studio

LA PROPOSTA

Viene approvata la proposta di collaborazione e cofinanziamento presentata contestualmente dal XXV Circolo Didattico "Don Milani" di Bari e l'Ufficio Scolastico regionale, pervenuta il 10 marzo 2010 prot. n.514, per la riproposizione del progetto "Globalismo affettivo nella disabilità" nuovo metodo di avvio alla lettoscrittura, già attivato e validamente testato dall'Ufficio Scolastico regionale in una prima fase su 132 scuole dell'infanzia e primaria.

Il progetto prevede il coinvolgimento di massimo 80 scuole con la formazione di 4 docenti per scuola; conterà di 5 fasi:

- a) elaborazione e produzione del materiale di documentazione, rilevazione e monitoraggio;
- b) formazione;
- c) attivazione delle attività formativoriabilitative;
- d) valutazione degli apprendimenti
- e) convegno finale.

POLITICHE SOCIALI

PUGLIA

DGR 13.4.10, n. 1002 - L.R. n. 19/2006 art. 67, comma 1 - Del. G. R. n. 1875 del 13.10.2009
 "Approvazione del Piano Regionale Politiche Sociali 2009-2011" - Stanziamento risorse FGSA 2010 per il cofinanziamento dei Piani Sociali di Zona II triennio (BUR n. 84 dell'11.5.10)

Note

PREMESSA

* Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13 ottobre 2009 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011, nel rispetto dei principi e degli indirizzi per la programmazione sociale regionale assunti con la legge regione 10 luglio 2006, n. 19.

- La suddetta deliberazione ha approvato:
 - gli indirizzi alle strutture dell'Assessorato alla solidarietà e agli ambiti territoriali sociali per la gestione della fase di transizione tra il primo e il secondo triennio di programmazione sociale;
 - le procedure a stralcio per la erogazione di quota parte delle risorse finanziarie assegnate agli ambiti nelle more della approvazione dei rispettivi Piani sociali di Zona;
 - il percorso per la stesura del Piano sociale di Zona;
 - i contenuti e la dotazione finanziaria complessiva del Piano Regionale delle Politiche Sociali;
 - il riparto delle risorse finanziarie disponibili per le principali finalizzazioni;
 - le modalità di monitoraggio e valutazione dei Piani sociali di Zona.

IL FINANZIAMENTO

Con specifico riferimento alla dotazione finanziaria del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009-2011 a valere sul Fondo Globale SocioAssistenziale (2009) per il finanziamento dei Piani Sociali di Zona, la Del. G.R. n. 1875/2009 assegna a tale finalizzazione le risorse del FGSA per le annualità 2009-2010-2011, e con riferimento al 2009 la somma complessiva di Euro

15.000.000,00 che è oggetto di riparto con il medesimo provvedimento, in base ai criteri approvati.

Viene assegnato l'importo di Euro 7.404.500.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 784010 - UPB 5.1.1, per il cofinanziamento ai Comuni dei Piani Sociali di Zona, così come predisposti e approvati in attuazione degli indirizzi contenuti nel Piano Regionale delle Politiche Sociali, approvato con Del. G.R. n. 1875/2009.

VALLE D'AOSTA

Consiglio permanente degli Enti locali - Accordo di programma per l'adozione del Piano di zona della Valle d'Aosta 2009-2011 e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali (BUR n. 20 dell'11.5.10)

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

* legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»

all'art. 1 rubricato

«Principi generali e finalità», stabilisce che «La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione»;

l'art. 19 della legge 328/2000:

– al co. 1, prevede il «Piano di Zona»;

– al co. 2, precisa che il Piano di Zona è di norma da adottarsi attraverso lo strumento dell'accordo di programma;

– al co. 3 stabilisce la possibilità di includere tra i firmatari dell'accordo, oltre agli Enti locali e all'Azienda sanitaria locale, tra gli altri anche la Regione, la cooperazione, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale «...che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano»;

* Legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, recante «Approvazione del Piano regionale per la Salute ed il

Benessere sociale 2006-2008»;

* D.Lgs. 267/2000, «Testo unico sull'ordinamento degli enti locali», che attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata,

* Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta»

* Legge regionale 12 marzo 2002, n. 1, «Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'art. 7, comma 1

* Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, da ultimo modificato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali»;

* L'obiettivo 18 del Piano regionale per la Salute ed il Benessere sociale 2006-2008 «Assumere il territorio del distretto come ambito di lettura, di analisi e di soddisfacimento dei bisogni e come area privilegiata della programmazione della rete di servizi» e il relativo allegato recante «Linee guida per i piani zona»;

* L'art. 27 della legge 142.1990 e l'art. 105 della legge regionale 54/1998 che disciplinano l'utilizzo dello strumento tecnico giuridico dell'accordo di programma;

* Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, recante «Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

IL PERCORSO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Permanente degli Enti locali (Cpel), quale ente procedente, e il comune di AOSTA, quale Comune capofila regionale del Piano di Zona, hanno assunto l'iniziativa per ricevere la disponibilità degli altri soggetti e hanno indetto in data odierna, presso la sede del Consorzio BIM, in Piazza Narbonne 16, AOSTA, la Conferenza dei Sindaci per l'adozione del Piano di Zona, stipulano

IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA DELLA VALLE D'AOSTA 2009-2011 E PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Articolo 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2

Oggetto e finalità

Il presente accordo di programma, che disciplina i modi e le procedure di gestione delle azioni previste dal Piano di Zona, nonché il ruolo e le modalità di partecipazione di ciascun firmatario, è finalizzato all'adozione del Piano di Zona della Valle d'Aosta.

Articolo 3

Durata

L'accordo di programma è valido a decorrere dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2011.

Articolo 4

Impegni e responsabilità dei firmatari

Responsabili dell'attuazione dell'accordo di programma sono i singoli firmatari, i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro assegnati nei modi e nei termini stabiliti dall'accordo stesso e nell'allegato Piano di Zona. In particolare, i firmatari si impegnano a:

- a) concorrere alla realizzazione delle azioni definite nell'allegato Piano di Zona, rispettando i tempi e le modalità di attuazione ivi descritti;
- b) realizzare, di concerto con l'Azienda USL, la piena integrazione tra i Servizi sociali degli Enti locali e della Regione e i Servizi sociali e sanitari dell'Azienda USL;
- c) promuovere la partecipazione di tutti i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, delle organizzazioni sindacali, sociali, di famiglie e di tutela degli utenti;
- d) garantire la partecipazione dei propri rappresentanti agli organismi di funzionamento del presente accordo.

Articolo 5

Sub-ambiti

Ai fini dell'attuazione del Piano di Zona, il territorio regionale viene suddiviso in cinque sub-ambiti, coincidenti con i quattro distretti sanitari e con il comune di AOSTA.

Articolo 6

Ente capofila regionale

L'ente capofila regionale svolge le funzioni di riferimento organizzativo per l'attuazione del Piano di Zona a livello regionale, rapportandosi con il Tavolo Politico.

L'ente capofila regionale, ad oneri e spese del Piano di Zona, mette a disposizione le risorse strutturali (sede, attrezzature, ...) e umane necessarie al funzionamento dell'Ufficio di Piano di cui all'art. 8, e, in particolare, il coordinatore regionale del Piano di Zona stesso, e un aiuto coordinatore, con funzioni di addetto alla segreteria, i quali dovranno possedere le competenze definite al punto «La struttura organizzativa del Piano di Zona», capitolo settimo, parte seconda del Piano di Zona e di cui saranno definiti modalità e tempi di coinvolgimento.

L'ente capofila regionale del Piano di Zona è il comune di AOSTA.

Al fine dell'attuazione del Piano di Zona, il Cpel mette a disposizione, ad oneri e spese del Piano di Zona stesso, risorse umane a tempo parziale da destinare alle attività amministrative e alla comunicazione, secondo modalità e tempi da definirsi.

Articolo 7

Enti capofila di ambito

Gli enti capofila di ambito svolgono la funzione di riferimento organizzativo per l'attuazione del Piano di Zona a livello di sub-ambito, rapportandosi con l'ente capofila regionale e mettendo a disposizione le risorse strutturali (sede, attrezzature, ...) e umane necessarie al funzionamento dei Gruppi Tecnici di Zona di cui all'art. 8.

Articolo 8

Struttura organizzativa e gestionale per l'attuazione del Piano di Zona Con la sottoscrizione del presente accordo di programma sono istituiti i seguenti organi di governo e di gestione del Piano di Zona:

1. Conferenza del Piano di Zona

Alla Conferenza del Piano di Zona compete:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del medesimo;
- l'eventuale rimodulazione delle azioni del Piano stesso su proposta dell'Ufficio di Piano ovvero in base ad eventuali nuove esigenze, fermi restando gli obiettivi definiti nell'allegato A;
- l'individuazione, attraverso proprie indicazioni e proposte, di futuri obiettivi;
- l'approvazione del Piano finanziario annuale, che deve essere approvato per il primo anno, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo e, per gli anni successivi, entro il 31 ottobre;
- l'approvazione, entro il 31 marzo, del rendiconto di fine anno e della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona.

La Conferenza del Piano di Zona è composta:

- a) dai Sindaci;
- b) dai Presidenti delle Comunità Montane;
- c) dal Presidente del Cpel, che la rappresenta e ne coordina i lavori;
- d) dall'Assessore regionale alla Sanità, salute e politiche sociali.

2. Tavolo Politico

Al Tavolo Politico, principale organo di governo del Piano di Zona e responsabile dell'attività di indirizzo e controllo, in particolare compete:

l'individuazione e la nomina del Coordinatore dell'Ufficio di Piano;

- l'individuazione delle priorità e degli obiettivi di intervento;
- l'individuazione delle risorse e la predisposizione del Piano finanziario annuale, del rendiconto e della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona, in collaborazione con l'Ufficio di Piano;
- il raccordo con le altre politiche settoriali (lavoro, scuola, casa, ecc.);
- il funzionamento del sistema di governance territoriale;
- la vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo.

Il Tavolo Politico è composto da:

- a) il Presidente del Cpel, con funzioni di coordinatore;
- b) i Presidenti delle Comunità Montane;
- c) il Sindaco del Comune di AOSTA;
- d) l'Assessore regionale alla Sanità, salute e politiche sociali;
- e) il Direttore Generale dell'Azienda USL;
- f) un rappresentante designato dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative;
- g) un rappresentante designato dalle società cooperative sociali maggiormente rappresentative.

3. Ufficio di Piano

All'Ufficio di Piano compete la regia operativa degli indirizzi assunti dal Tavolo Politico e, in particolare:

- l'attuazione e la gestione di quanto previsto dal Piano di Zona e, nello specifico:
 - la predisposizione degli atti e la definizione delle modalità di coordinamento degli interventi;
 - lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di valutazione del Piano di Zona e delle azioni correlate;
- la programmazione delle attività di formazione, come previsto al capitolo quarto, parte seconda del Piano di Zona;
- la predisposizione del Piano finanziario annuale, del rendiconto e, in genere, di tutte le azioni di gestione del budget e del controllo di gestione, ivi compresa la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona, in collaborazione con il Tavolo Politico;
- la promozione dell'integrazione con i diversi attori (anche partecipando ai gruppi interistituzionali) e con le politiche altre;
- la promozione di iniziative per il reperimento di altre risorse a valere su fonti di finanziamento comunitarie, nazionali e regionali per lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale e il consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali;
- la collaborazione per la predisposizione dei successivi Piani di Zona.

L'Ufficio di Piano è composto da:

- a) un rappresentante a livello tecnico per ciascuno degli enti che costituiscono il Tavolo Politico;
- b) il responsabile dell'Osservatorio regionale epidemiologico e per le politiche sociali (OREPS);
- c) un rappresentante dell'Assessorato regionale istruzione e cultura;
- d) un rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali;
- e) il coordinatore dell'Ufficio di Piano;
- f) il Sindaco del Comune di AOSTA o suo delegato e un rappresentante del Consiglio Permanente degli Enti Locali, con funzioni di raccordo tra il Tavolo Politico e l'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano è insediato presso l'ente capofila regionale.

4. *Gruppi Tecnici di Zona*

I Gruppi Tecnici di Zona, complessivamente cinque, uno per ogni sub-ambito, sono organismi tecnici che si rapportano all'Ufficio di Piano a livello di sub-ambito e hanno il compito di attuare e gestire a livello locale quanto previsto dal Piano di Zona, garantendo il coinvolgimento e la partecipazione del proprio territorio.

I Gruppi Tecnici di Zona sono composti da un rappresentante locale per ciascuno degli enti che costituiscono l'Ufficio di Piano, ad eccezione dell'OREPS; sono insediati presso gli enti capofila di ambito e sono coordinati da un componente individuato dal gruppo.

Le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi di governo e di gestione del Piano di Zona saranno definite in apposito regolamento entro 90 giorni dalla rispettiva istituzione.

L'individuazione dei soggetti di cui ai punti f) e g) del Tavolo Politico, a), c) e d) dell'Ufficio di Piano e dei soggetti che compongono i Gruppi Tecnici di Zona deve essere comunicata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo al Coordinatore del Tavolo Politico.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

L'onere necessario al finanziamento del Piano di Zona, per l'anno 2009, è pari a euro 450.000,00 e, per il biennio 2010-2011, è pari a complessivi euro 600.000,00 annui.

L'onere di cui al comma 1, per l'anno 2009, è per euro 150.000,00 a carico della Regione e per euro 300.000,00 a carico del Cpel.

Per gli anni 2010 e 2011, le Parti si impegnano a costituire un fondo unico per dare copertura all'onere, prevedendo le risorse sul bilancio regionale per euro 300.000,00 annui a valere sui fondi di finanza locale e per altrettanti euro 300.000,00 annui a valere sui fondi regionali.

Le modalità e i termini di trasferimento di tali somme nonché le modalità di utilizzo di eventuali avanzi di gestione saranno stabiliti da successive deliberazioni della Giunta regionale, previa intesa con il Cpel.

Articolo 10

Collegio di vigilanza

La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata al Tavolo Politico.

Articolo 11

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza all'applicazione, esecuzione e/o interpretazione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il foro di AOSTA.

Articolo 12

Pubblicazione

Il legale rappresentante del Cpel trasmette alla Regione Autonoma Valle d'Aosta il presente Accordo di Programma, entro il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione, per la pubblicazione sul bur

Articolo 13

Modifiche

Il presente accordo potrà subire modificazioni solo previo consenso scritto di tutti i firmatari.

Eventuali specificazioni o ulteriori indirizzi attuativi del Piano di Zona saranno di competenza del Tavolo Politico.

Aosta, 6 aprile 2010.

PRIVATO SOCIALE

FRIULI V.G.

DGR 21.4.10, n. 759 - LR 11/2007 - Documento di programmazione del servizio civile regionale e solidale triennio 2009 - 2011. Integrazione (BUR n. 18 del 5.5.10)

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE TRIENNIO 2009 – 2011

TITOLO I

CAPO I

La storia del Servizio civile in Italia (Fonte UNSC)

Dal Servizio civile obbligatorio al Servizio civile nazionale volontario.

La storia del Servizio Civile Nazionale affonda le sue radici nella storia dell'obiezione di coscienza, formalmente iniziata nel 1972 con l'approvazione della legge 772 che sanciva il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici ed istituiva il servizio civile sostitutivo del servizio militare (e quindi obbligatorio) sotto la spinta delle azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente, del crescente interesse dei cittadini nei confronti dell'obiezione di coscienza e del gran numero di giovani disposti ad affrontare il carcere pur di non prestare un servizio militare.

L'esperienza iniziale di poche decine di giovani, diventa alla fine degli anni '80 l'esperienza di migliaia di ragazzi anche grazie alla sentenza della Corte Costituzionale (1989) che parifica la durata dei due servizi militare e civile (fino a quell'anno il servizio civile durava 8 mesi in più del servizio militare): così inizia l'esplosione numerica degli obiettori che raggiunge nel 1999 la cifra di 110.000 domande.

Nello stesso tempo l'offerta di servizio civile passa da poche decine di associazioni dei primi anni '80, agli oltre 3.500 Comuni abilitati a impiegare obiettori, alle decine di Università, alle oltre 200 Unità Sanitarie Locali, alle 2.000 associazioni locali di Terzo Settore (fine degli anni '90).

Il Servizio Civile diviene una risorsa sociale per il Paese.

L'8 luglio 1998, il Parlamento vara la legge n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza": l'obiezione di coscienza viene riconosciuta diritto del cittadino.

La norma, che abroga la legge 772 del 1972, all'art. 1 statuisce:

"I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione (omissis) opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria".

Contestualmente l'amministrazione di questo servizio viene sottratta al Ministero della Difesa ed affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove viene costituito un apposito Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

La legge, votata dopo 11 anni di dibattito politico (1987-1998), viene approvata alla vigilia della riforma che porterà ad un nuovo sistema di Forze Armate su base esclusivamente volontaria: la legge 331 del 2000 fissa al 1° gennaio 2007 la data di sospensione della leva obbligatoria che successivamente viene anticipata al 1° gennaio 2005.

Le esperienze costruite con gli obiettori di coscienza in oltre 25 anni di attività, hanno costituito una risorsa rilevante per le politiche sociali, soprattutto in ambito assistenziale verso gli anziani, i disabili, i minori, concorrendo inoltre alla formazione dei giovani verso profili professionali orientati al principio costituzionale della solidarietà sociale; uno strumento innovativo per le politiche ambientali e di cooperazione internazionale; una esperienza di nuovo patto di cittadinanza fra giovani e istituzioni, dove doveri di socialità, che trovano nuove forme di espressione, e diritti individuali trovano un punto di equilibrio.

Il 6 Marzo 2001 il Parlamento Italiano approva la legge n° 64, che istituisce il Servizio Civile Nazionale; un Servizio volontario aperto anche alle donne, concepito come opportunità unica messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 26 anni (dal 2005 il limite è stato innalzato a 28 anni), che intendono effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale attraverso l'esperienza umana di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale.

Una legge pensata per agire in due tempi:

- una prima fase nella quale convivono due servizi civili, uno "obbligatorio" per gli obiettori di coscienza ed uno per i "volontari";
- una fase successiva destinata ai soli volontari di entrambi i sessi.

La prima fase inizia il 20 Dicembre 2001, con l'impiego di 180 donne e 1 uomo, impegnati in progetti di Servizio Civile Nazionale "volontario" presentati da 4 enti di Terzo Settore e 1 Comune. In un crescendo inaspettato ed incontenibile nel 2002 il numero di progetti attivati sale a 811 con 7.865 volontari avviati in servizio.

Nel 2003 si passa a 2.023 progetti con una partecipazione di 22.743 giovani volontari.

Nel 2004 l'impiego è di 32.211 volontari per 2.970 progetti.

Nel 2005 il numero di volontari avviati al servizio sale a 45.175 per 3.451 progetti.

Nel 2006 il numero di volontari aumenta a 45.890 per 4.100 progetti.

Nel 2007 il numero di volontari è di 43.416.

Nel 2008 saranno avviati al servizio solo 32.000 giovani, a causa di una drastica riduzione dei finanziamenti.

Il 23 agosto 2004 viene promulgata la legge n. 226 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria. Tale data segna di fatto l'inizio della seconda fase di applicazione della legge 64 del 2001 che porterà alla gestione dei soli "volontari" di SCN. Inizia la nuova era del Servizio Civile Nazionale.

Con la pubblicazione del Decreto legge 30 giugno 2005, n° 115 cala definitivamente il sipario sulla lunga ed accesa vicenda della obiezione di coscienza, consentendo agli obiettori in servizio, la possibilità di concludere la propria esperienza di Servizio civile obbligatorio al 1° luglio 2005 anticipando la naturale scadenza prevista ad ottobre 2005.

Il 2005 è quindi l'anno nel quale anche ai ragazzi è concesso di partecipare volontariamente al SCN: si passa dal 6% di adesioni maschili del 2004, al 25% del 2005.

I progetti all'estero, che nel 2006 vedono impegnati 439 volontari, contribuiscono ad esportare gli ideali di pace e fratellanza della nostra democrazia.

Nel 2006 il Servizio Civile Nazionale festeggia il suo primo lustro di vita. Il consenso dei giovani è cresciuto di anno in anno: dai 181 ragazzi del 2001, si è passati ai 45.890 del 2006.

Il Servizio Civile Nazionale ha radici profonde, secolari e trova linfa nei valori religiosi e laici di solidarietà, eguaglianza, giustizia sociale, partecipazione diretta; costituisce oggi una importante modalità di partecipazione alla promozione sociale che coniuga i principi costituzionali di solidarietà, difesa della patria, crescita personale.

La Carta di impegno etico del Servizio civile regionale

La "Carta" viene fatta propria dalla Regione e integrata in conformità alle finalità della Legge Regionale 11 del 2007.

Gli enti:

sono consapevoli di partecipare all'attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale. Servizi tesi a costituire e rafforzare i legami che sostanziano e mantengono coesa la società civile, rendono vitali le relazioni all'interno delle comunità, allargano alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita sociale, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, che promuovono a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità, e realizzano reti di cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle persone alla vita della collettività e delle istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale;

considerano che il servizio civile nazionale propone ai giovani l'investimento di un anno della loro vita, in un momento critico di passaggio all'età e alle responsabilità dell'adulto, e si impegnano perciò a far sì che tale proposta avvenga in modo non equivoco, dichiarando cosa al giovane si propone di fare e cosa il giovane potrà apprendere durante l'anno di servizio civile presso l'ente, in modo da metterlo nelle migliori condizioni per valutare l'opportunità della scelta;

affermano che il servizio civile nazionale presuppone come metodo di lavoro "l'imparare facendo", a fianco di persone più esperte in grado di trasmettere il loro saper fare ai giovani, lavorandoci insieme, facendoli crescere in esperienza e capacità, valorizzando al massimo le risorse personali di ognuno;

riconoscono il diritto dei volontari di essere impegnati per le finalità del progetto e non per esclusivo beneficio dell'ente, di essere pienamente coinvolti nelle diverse fasi di attività e di lavoro del progetto, di verifica critica degli interventi e delle azioni, di non essere impiegati in attività non condivise dalle altre persone dell'ente che partecipano al progetto, di lavorare in affiancamento a persone più esperte in grado di guidarli e di insegnare loro facendo insieme; di potersi confrontare con l'ente secondo procedure certe e chiare fin dall'inizio a partire dalle loro modalità di presenza nell'ente, di disporre di momenti di formazione, verifica e discussione del progetto proposti in modo chiaro ed attuati con coerenza;

chiedono ai giovani di accettare il dovere di apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'ente indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell'ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali ed il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo;

si impegnano a far parte di una rete di soggetti che a livello nazionale accettano e condividono le stesse regole per attuare obiettivi comuni, sono disponibili al confronto e alla verifica delle esperienze e dei risultati, nello spirito di chi rende un servizio al Paese ed intende condividere il proprio impegno con i più giovani.

promuovono l'esperienza del Servizio Civile Solidale proponendola ai cittadini stranieri così come ai minori, con l'obiettivo comune del sostegno all'integrazione, sia fra le generazioni, sia fra giovani italiani e stranieri. Una proposta di Servizio Civile radicata nella comunità che aiuti i

giovani italiani e stranieri a maturare una visione comune dei bisogni e delle risorse esistenti sul territorio, innescando processi di assunzione di responsabilità civica e di impegno per il sociale. Un percorso finalizzato anche a valorizzare i giovani stranieri come protagonisti di azioni di aiuto, di sensibilizzazione, di mediazione culturale e linguistica a favore dei propri connazionali e dell'intera comunità

La normativa di riferimento

Legge 6 marzo 2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale"

Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64"

Legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 "Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale"

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2009 "disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale"

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, art. 6, comma 40 (Legge finanziaria 2010)

Regolamento per la tenuta dell'Albo regionale degli enti di servizio civile ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale)

Le pronunce della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale si è occupata più volte di questioni riguardanti la materia del Servizio civile definendone i contenuti e la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni e Province autonome. In particolare con le sentenze n. 164 del 1985 e n. 228 del 2004 ha stabilito che la "difesa della Patria come sacro dovere del cittadino" ha un'estensione più ampia dell'obbligo di prestare il servizio militare.

Tale dovere può essere adempiuto anche mediante attività di impegno sociale non armato.

La "difesa della Patria" non prevede solo azioni dirette contrastare un'aggressione esterna, ma anche attività di impegno sociale non armato.

Il Servizio civile si configura, quindi, come una scelta volontaria che costituisce "adempimento del dovere di solidarietà" (art. 2 Cost.), nonché quello di concorrere al "progresso materiale e spirituale della società" (art. 4 Cost.).

Esso si realizza mediante lo svolgimento di attività volontaria nei più diversi ambiti quali l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la salvaguardia del patrimonio culturale e artistico, la protezione civile.

Altra importante funzione svolta dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 431 del 2005) è stata quella di definire le competenze, in materia di Servizio civile, tra lo Stato (UNSC) e le Regioni e Province autonome.

Con il Decreto legislativo n. 77 del 2002 sono state, infatti, attribuite parte delle competenze direttamente alle Regioni ed alle Province autonome ai fini dell'attuazione degli interventi di servizio civile.

La Corte, pur confermando che spetta allo Stato la competenza a disciplinare il Servizio civile nazionale con specifico riferimento alla programmazione e all'attuazione dei progetti di rilevanza nazionale, ci sono aspetti, ha sentenziato, che possono essere disciplinati a livello locale.

Le Regioni e Province autonome hanno la possibilità, infatti, di istituire un proprio Servizio civile regionale o provinciale distinto da quello nazionale.

Rientra, pertanto, nelle competenze regionali la realizzazione dei progetti di servizio civile di rilevanza regionale, purché coerenti con le linee di programmazione e di indirizzo espresse dall'Ufficio nazionale, come pure la programmazione e la fissazione di indirizzi per lo sviluppo delle iniziative da svolgersi in ambito regionale, fissando propri criteri e priorità purché specificativi rispetto a quelli nazionali e non in contrasto con essi.

CAPO II

Il progetto INFOSERVIZIO CIVILE

Dal 2004 è operativo il progetto Infoserviziocivile, grazie alla convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Acli FVG, Arci Servizio civile FVG, Caritas Diocesane FVG e Confcooperative-Federsolidarietà FVG.

È naturale che i primi destinatari del progetto siano i giovani, perché a loro spetta il compito di costruire la società dei prossimi decenni. L'esigenza di incoraggiare la loro crescita come cittadini attivi e solidali si salda con un altro obiettivo socialmente condiviso: quello di agevolarne l'inserimento nel mondo del lavoro, incrementandone le competenze, i rapporti sociali, la capacità di muoversi nella società adulta.

Il Servizio Civile rappresenta un tentativo di far convergere queste finalità.

Sarebbe superficiale vederlo quindi soltanto come un modo per fornire personale a basso costo ad organizzazioni pubbliche o di riconosciuta importanza sociale, che ne hanno bisogno per poter sviluppare servizi utili alla collettività. Il suo valore consiste nell'integrazione dei legittimi interessi organizzativi con la crescita dei partecipanti e con lo sviluppo di forme di cittadinanza attiva e consapevole. Ecco perché Infoserviziocivile si fa carico anche di dare consulenze e formazione ai responsabili degli enti e associazioni.

La struttura di Infoserviziocivile prevede la costituzione di un comitato di gestione (costituito da Acli FVG, Arci Servizio civile FVG, Caritas Diocesane FVG e Confcooperative-Federsolidarietà FVG) aperto alla collaborazione del Centro Servizi Volontariato e ANCI; la costituzione di un coordinamento tecnico con compiti di organizzazione, coordinamento e monitoraggio di tutte le azioni previste dal progetto; l'attivazione di una segreteria amministrativa; la messa a disposizione di uno o più referenti tecnici con compiti di raccordo del progetto con gli uffici regionali, e di consulente e operatore per le attività che la Regione stessa deve svolgere nel settore; operatori nei vari sportelli informativi in regione con compiti di offrire ai giovani orientamento e accompagnamento verso il Servizio Civile.

È stata avviata dalla Regione nell'ambito del progetto Infoserviziocivile un'attività di formazione affidata a formatori accreditati sul piano nazionale, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato.

L'attività di formazione

L'attività di formazione nel Servizio Civile ha la finalità di accrescere nei giovani la partecipazione attiva alla vita della società e la consapevolezza sul significato della scelta e dell'esperienza di Servizio Civile. I destinatari ultimi dell'attività di formazione sono i giovani in servizio, che partecipano ad attività formative obbligatorie sia riguardo a tematiche generali e relative ai principi ed ai valori del Servizio Civile (formazione generale), sia riguardo gli argomenti del progetto che li vede impegnati (formazione specifica).

I soggetti coinvolti a vario titolo nella formazione dei giovani in servizio sono diversi e la legge prevede che anche essi, prima di "erogare" formazione ai giovani vengano formati al ruolo.

La formazione dei formatori

La circolare UNSC del 2 febbraio 2006 definisce come formatore "un volontario o altro personale con esperienza personale in ambito formativo di almeno 3 anni, di cui almeno uno nell'ambito del servizio civile oppure 1200 ore di formazione negli ultimi 6 anni di cui 200 nell'ambito del servizio civile. In entrambi i casi l'esperienza di servizio civile può essere sostituita dalla frequenza di un percorso formativo organizzato dall'UNSC o dalla Regione, da considerarsi in aggiunta ai 3 anni o alle 1200 ore di esperienza."

Il progetto Infoserviziocivile ha realizzato nell'aprile 2008 il primo corso di formazione per formatori nella regione Friuli Venezia Giulia, della durata di 30 ore e rivolto a coloro che negli Enti ed associazioni iscritti all'Albo regionale, si apprestavano a chiedere l'accreditamento come formatori di Servizio Civile. Le docenze sono state tenute da formatori accreditati presso l'UNSC ed il corso ha visto l'intervento del vicedirettore dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Paolo Molinari.

Hanno partecipato al corso 15 persone provenienti da enti diversi e da tutte le province della regione.

Per l'anno 2009 è in programma un secondo corso di 30 ore, così come analoghe iniziative saranno organizzate negli anni 2010 e 2011.

La formazione degli operatori locali di progetto (OLP)

L'Operatore Locale di Progetto è una figura che riveste un ruolo fondamentale nel percorso dei volontari: è colui che li affianca per tutta la durata del servizio nel lavoro di ogni giorno, coordinandone le attività in relazione all'attuazione del progetto, ed è il responsabile della formazione specifica dei volontari. Per essere OLP occorre un titolo di studio attinente alle specifiche attività previste dal progetto oppure una comprovata esperienza, unitamente ad una esperienza di servizio civile. La preparazione specifica sul Servizio Civile può essere acquisita tramite un seminario formativo realizzato dall'UNSC o dalle Regioni.

Il progetto Infoserviziocivile ha realizzato nel'ottobre 2008 due corsi di formazione per OLP degli enti iscritti all'Albo regionale della durata di 8 ore ciascuno, rivolti uno agli enti aventi sede nelle province di Trieste e Gorizia, l'altro per enti aventi sede nelle province di Udine e Pordenone. Le persone che hanno frequentato i 2 corsi sono state in totale 50.

Entrambi i corsi sono stati tenuti da un formatore accreditato secondo i moduli previsti dall'UNSC. Nell'anno 2009 e nei successivi saranno realizzati analoghi corsi rivolti agli OLP in prossimità dell'avvio dei bandi di Servizio Civile.

La formazione dei progettisti

La circolare UNSC del 2 febbraio 2006 definisce come progettista di servizio civile un "dipendente o volontario che abbia maturato un'esperienza almeno triennale nella progettazione dell'assistenza sociale, dell'ambiente e protezione civile, della cultura ed educazione."

Nell'attuale panorama del servizio civile, all'interno del quale la concorrenza e la qualità dei progetti presentati diventa sempre più elevata e specialistica, risulta fondamentale per gli enti avere dei progettisti preparati e competenti. Senza di questi tutto il sistema di servizio civile (formazione, strutture, ecc...) messo in piedi dagli enti risulterebbe inutile.

Il progetto Infoserviziocivile ha organizzato nella primavera del 2008 un corso di formazione a livello regionale per progettisti degli enti iscritti all'Albo regionale della durata di 8 ore.

Il corso è stato tenuto da un progettista accreditato, già valutatore di progetti presso l'UNSC.

Il corso per progettisti sarà organizzato a cadenza annuale, con lo scopo di formare ed informare gli Enti relativamente alle novità legislative e di valutazione dei progetti.

La formazione generale dei volontari

La formazione generale dei volontari, così come stabilito dalle linee guida dell'UNSC del 4 aprile 2006, è uno strumento necessario per fornire un supporto ai giovani per vivere correttamente l'esperienza del servizio civile, per sviluppare all'interno degli enti la cultura del servizio civile e per assicurare il carattere unitario del servizio civile. La formazione generale deve essere organizzata secondo i moduli previsti dalla stessa determina del 4 aprile 2006.

La formazione generale può essere erogata dagli enti in proprio, qualora gli enti abbiano i requisiti di accreditamento necessari, oppure, ove la circolare sull'accREDITAMENTO lo preveda, dalle Regioni, che possono avvalersi, a tal fine, di enti dotati di specifiche professionalità.

Il progetto Infoserviziocivile prevede la realizzazione di corsi per la formazione generale rivolti ai volontari degli enti iscritti all'Albo regionale, della durata di 30 ore ciascuno.

Il primo corso è in programma per il 2009

I corsi saranno tenuti da formatori accreditati e saranno organizzati entro i primi mesi di servizio dei nuovi volontari di Servizio Civile. Analoghe iniziative saranno adottate anche per gli anni 2010 e 2011.

A completamento e integrazione del periodo di formazione, i volontari sono tenuti a presenziare e, ove possibile, partecipare alle iniziative promosse dalla Regione per la "Giornata nazionale del Servizio civile"(15 dicembre).

L'attività di informazione

Il progetto **Infoserviziocivile** prevede una serie di interventi di tipo informativo aventi l'obiettivo di promozione del Servizio Civile, nazionale e regionale:

1 Realizzazione di incontri informativi nelle scuole superiori della regione, coinvolgendo gli istituti di ciascuna provincia. 40 incontri sono stati realizzati nel 2008 e 40 sono già stati programmati per il 2009. Durante gli incontri, che sono di regola tenuti da operatori esperti in materia di servizio civile, vengono illustrate le motivazioni che sottostanno ad una scelta di impegno per il servizio alla collettività e vengono date informazioni sulle opportunità previste nel territorio regionale per svolgere il servizio civile, nazionale e solidale. In occasione degli incontri vengono inoltre consegnati agli studenti materiali illustrativi riguardo la normativa sul Servizio Civile e i riferimenti per i contatti.

Gli incontri nelle scuole proseguiranno anche negli anni 2010 e 2011.

2 Stampa di materiale informativo cartaceo (flyer, volantini) avente lo scopo di dare brevi ed essenziali riferimenti normativi e logistici ai giovani potenziali volontari in Servizio Civile. Il materiale viene consegnato durante gli incontri con gli studenti delle scuole superiori, viene fatto pervenire alle varie organizzazioni giovanili e associazioni di volontariato presenti nella regione. A ridosso dei bandi inoltre vengono realizzati ed affissi nei principali centri della regione dei manifesti promozionali sul servizio civile.

Nel corso del 2008 sono stati stampati e distribuiti 3000 volantini.

3 Attivazione di 8 sportelli informativi aperti in orario concordato e fisso nelle sedi delle organizzazioni firmatarie della convenzione e di ulteriori punti informativi in collaborazione con 'ANCI presso gli "Informagiovani" di 8 comuni della regione. Viene inoltre concordata con i responsabili delle Università la presenza di sportelli temporanei presso le sedi universitarie a ridosso dell'uscita dei bandi. Nel corso del primo bando 2008 la presenza nelle Università della regione è stata di 50 ore. Ogni punto informativo offre ai giovani uno spazio di orientamento e accompagnamento, attraverso la disponibilità all'ascolto di operatori qualificati, spesso già volontari nel servizio civile. Attraverso l'incontro personale (colloqui individuali) è possibile esplorare motivazioni e bisogni, aspettative e attitudini degli aspiranti volontari, in modo da offrire adeguati percorsi alle attese dei giovani e rispondenti ai reali bisogni sociali espressi dal territorio. (in collaborazione con il Servizio Orientamento della Regione).

4 Produzione di spot radiofonici e/o televisivi e inserzione di comunicati e messaggi sui maggiori quotidiani locali, con particolare attenzione ai periodi di uscita dei bandi (in occasione del primo bando 2008 sono stati trasmessi 876 spot radiofonici; sono stati inoltre pubblicati diversi articoli sui quotidiani locali delle diverse province e operatori del progetto sono stati presenti direttamente in trasmissioni televisive e radiofoniche a livello regionale).

5 Organizzazione, sulla scia di quanto già fatto nel corso del 2008, di almeno 5 manifestazioni - eventi sul servizio civile nell'arco del 2009 ed altre negli anni successivi, con la caratteristica di festa giovanile e la partecipazione di gruppi musicali, teatrali, culturali, oppure iniziative sportive. Agli eventi vengono sempre invitate tutte le associazioni ed enti accreditati per il servizio civile con la possibilità di essere presenti con loro materiale illustrativo.

TITOLO II

CAPO I

L'attuazione della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 "Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale"

Il Documento di programmazione triennale 2009 - 2011

Il metodo della "programmazione" è stato individuato dal legislatore regionale quale elemento fondamentale ai fini della realizzazione degli interventi nell'ambito del Servizio civile.

La predisposizione del Programma costituisce, quindi, un atto rilevante per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla legge e per definizione delle modalità di attuazione della legge n. 11.

Il presente Documento è stato suddiviso in tre parti fondamentali corrispondenti ai tre Titoli: la prima inquadra il Servizio civile nel contesto nazionale e regionale, con particolare riguardo all'evoluzione legislativa e giuridica (pronunce della Corte Costituzionale).

Particolare attenzione viene riservata anche al settore della "formazione", in coerenza con gli indirizzi espressi a livello nazionale (UNSC), che riguarda la formazione dei formatori, degli

Operatori Locali di Progetto (OLP), la formazione generale dei volontari e la formazione dei progettisti.

Anche l'attività di "informazione" trova un proprio spazio nel Documento essendo fondamentale per far conoscere, in particolare ai ragazzi possibili volontari, il Servizio civile ed i valori di pace, giustizia sociale, solidarietà, cittadinanza attiva che esso rappresenta e promuove.

Il Titolo II riguarda l'attuazione della legge regionale n. 11 del 2007 che prevede l'istituzione di alcuni importanti strumenti operativi quali l'Albo regionale degli enti di servizio civile, la banca dei progetti di servizio civile, l'elenco dei responsabili del SC regionale e solidale e, infine, la "Giornata di incontro tra i volontari".

Nei Capi I e II sono invece definiti gli indirizzi programmatori per quanto concerne il "Servizio civile regionale" ed il "Servizio civile solidale", che costituiscono il nucleo fondante della legge n. 11.

Infine, nel Titolo III vengono dati gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e monitoraggio sui progetti di servizio civile realizzati sul territorio da parte degli enti iscritti all'Albo regionale. La vigilanza viene, altresì, svolta nei confronti degli enti attuatori dei progetti.

L'Albo regionale degli Enti di Servizio civile

L'art. 5 del Decreto Legislativo n. 77 del 2002 prevede che le Regioni istituiscano "Albi" su scala regionale nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge n. 64 del 2001 che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale. Al riguardo, tra le Regioni e l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) era stato approvato uno specifico "Protocollo" (sul quale la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 26 gennaio 2006, aveva espresso l'intesa) volto ad introdurre modalità uniformi, su tutto il territorio nazionale, per l'istituzione, con decorrenza 1 febbraio 2006, degli Albi regionali e per la loro tenuta, fermo restando l'impegno di rivedere di comune accordo le modalità d'iscrizione.

L'iscrizione nell'Albo del Servizio civile è, pertanto, condizione necessaria, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del citato decreto n. 77, per poter presentare progetti di servizio civile da parte di enti o organizzazioni.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha quindi provveduto ad istituire fin da subito con delibera della Giunta regionale n. 116 del 30.1.2006 (senza attendere l'approvazione della futura legge sul Servizio civile) "l'Albo regionale" in relazione anche all'urgenza di fornire agli enti ed alle organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della L. n. 64 del 2001, che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale, lo strumento per poter presentare progetti di servizio civile.

Recentemente è entrato in vigore il Regolamento per la tenuta dell'Albo regionale degli enti di servizio civile (D.P.Reg. n. 265/2008 pubblicato sul BUR n. 42 del 15.10.2008).

La struttura è la seguente:

L'Albo è suddiviso nelle tre seguenti sezioni:

- a) nella sezione A dell'albo sono iscritti gli enti pubblici nonché le organizzazioni e gli enti privati di rilevanza regionale che hanno sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia e sedi d'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale nella regione stessa e in non più di altre 3 regioni;
- b) nella sezione B dell'albo sono iscritti gli enti pubblici nonché le organizzazioni e gli enti privati che si configurano quali sedi di attuazione di progetti sul territorio regionale di soggetti iscritti in altri albi regionali o provinciali;
- c) nella sezione C dell'albo sono iscritti gli enti pubblici nonché le organizzazioni e gli enti privati che si configurano quali sedi di attuazione di progetti sul territorio regionale di soggetti iscritti nell'Albo nazionale.

L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Direttore del servizio civile, sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata.

La fase istruttoria si conclude entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Ogni variazione dei requisiti d'iscrizione dell'ente all'Albo deve essere comunicata al competente Servizio regionale entro trenta giorni.

L'iscrizione all'Albo è requisito necessario per la presentazione dei progetti previsti dalla legge regionale 11/2007.

Nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 2, ovvero su richiesta dell'ente, viene disposta con decreto del Direttore del servizio civile la cancellazione dall'albo.

L'art. 6, comma 40, della LR 24/2009 (Finanziaria 2010), che integra l'art. 14 della LR 11/2007, con l'aggiunta del comma 1bis, prevede che le istituzioni scolastiche statali e paritarie, aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia, possano presentare progetti di servizio civile solidale anche se non iscritte all'Albo regionale degli enti di servizio civile.

Per presentare progetti le istituzioni scolastiche dovranno essere previamente iscritte, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di servizio civile, in un apposito Registro regionale. L'istanza di iscrizione deve essere presentata entro il 30 ottobre di ogni anno (per l'anno 2010 l'istanza sarà presentata, in via transitoria, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG del presente Documento di programmazione), utilizzando l'apposita documentazione allegata.

La Banca dati dei progetti di Servizio civile

La banca dati, peraltro già istituita nell'ambito del sito denominato "FVG Solidale", verrà arricchita e ampliata con i nuovi elementi conoscitivi che si avranno man mano a disposizione.

Essa dovrà avere, essenzialmente, una funzione di conoscenza e di monitoraggio delle attività di servizio civile svolte sul territorio regionale ai fini di una migliore programmazione delle iniziative progettuali e degli interventi di settore. Vengono inseriti sia i progetti approvati con il bando regionale che quelli approvati sul bando nazionale ed aventi sede di attuazione in regione.

La Banca dati dovrà essere in parte accessibile al pubblico e riguardare, oltre ai progetti, come richiesto dall'art. 19 della legge n. 11, anche ulteriori informazioni di interesse generale sul servizio civile.

L'Elenco regionale dei responsabili del Servizio civile

La Regione provvederà alla costituzione, nonché alla cura e tenuta dell'"Elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale", come previsto dall'art. 22, 2° comma, della legge n. 11.

Sono iscritti nell'Elenco i responsabili regionali degli enti iscritti all'Albo regionale, nonché i referenti regionali per gli enti iscritti all'Albo nazionale aventi sedi di attuazione in regione.

L'iscrizione dei responsabili regionali del servizio civile presuppone la partecipazione ad un corso di formazione nonché il possesso della certificazione rilasciata a fine corso.

La "Giornata di incontro tra i volontari"

La Regione organizzerà annualmente una giornata di incontro tra i giovani volontari per creare un'occasione ai fini dell'approfondimento delle principali tematiche in materia di Servizio civile, lo scambio di esperienze tra i volontari, nonché favorire l'elaborazione di proposte atte a migliorare l'attività e le iniziative di servizio civile.

La "Giornata" potrà coincidere con quella nazionale del 15 dicembre (Giornata nazionale del Servizio civile), ovvero aver luogo in altra data più rispondente alle esigenze dei volontari e del tipo di iniziativa da attuare.

Scuole, Università, enti, centri di aggregazione giovanile, ecc. saranno informati e coinvolti al fine di dare la più ampia diffusione ed efficacia all'evento.

La Consulta regionale per il Servizio civile regionale e solidale

La "Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale", prevista dall'articolo 4 della LR n. 11 del 2007, esercita le seguenti funzioni:

- a) "consultive" in materia di servizio civile a favore della regione e altri soggetti interessati;
- b) "propositive" in materia di progetti di servizio civile;
- c) "di raccordo e di collegamento" tra la Regione, le Autonomie locali, gli uffici statali competenti in materia e gli enti beneficiari del servizio civile.

Viene costituita con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente in materia di servizio civile. La composizione è disciplinata dal comma 2 del citato articolo 4.

I riconoscimenti da parte delle istituzioni e degli enti

Crediti formativi

Come previsto dall'art. 8 della LR n. 11, la Regione promuove il riconoscimento dei crediti formativi da parte delle istituzioni scolastiche e delle Università sulla base della tipologia di servizio civile prestato dal volontario.

Tirocinio professionale

La Regione stipula, altresì, apposite convenzioni con gli Enti promotori dei progetti per il riconoscimento del tirocinio professionale per il periodo di servizio civile sostenuto.

Le su indicate iniziative saranno avviate al fine di assicurare un riconoscimento ai giovani impegnati in specifiche attività nel servizio civile.

CAPO I

Il Servizio civile regionale

Il Capo I (art. 5 e seguenti) della LR n. 11/2007 disciplina l'attuazione sul territorio regionale del Servizio civile regionale, dettando norme integrative rispetto al Servizio civile nazionale.

L'attuazione del Servizio civile regionale dovrà, comunque, essere coordinata, in osservanza delle pronunce della Corte Costituzionale, con quanto previsto dalla legge 6 marzo 2001, n. 64

“Istituzione del servizio civile nazionale” che dal Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77

“Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”.

Per quanto concerne i Bandi per la presentazione dei progetti di servizio civile e quelli per il reclutamento dei volontari, essi vengono emanati ed in parte gestiti a livello statale (UNSC).

La Regione può integrarli con propri requisiti, ovvero assegnando delle priorità, da comunicare preventivamente agli enti, da valutare poi in sede di esame dei progetti.

Sotto il profilo delle risorse finanziarie a disposizione, la Regione potrà integrare, con il bilancio annuale, le quote che vengono assegnate dallo Stato tramite il fondo nazionale per lo svolgimento delle funzioni in materia di Servizio civile.

Si segnala che il competente Ministero ha recentemente avviato una fase di studio, che dovrebbe concludersi con delle proposte, per la revisione della legge n. 64/2001, al fine di renderla più rispondente al contesto sociale e culturale in cui si realizza l'attività di Servizio civile ed operano i volontari.

CAPO II

Il Servizio civile solidale

La Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto, al Capo II (art. 10 e seguenti) della LR n. 11/2007, l'istituzione del Servizio civile solidale.

Esso si differenzia, rispetto a quello “regionale”, in quanto sono ammessi a svolgerlo:

a) i giovani, anche stranieri, che abbiano compiuto sedici anni e non superato i diciassette (art. 10, lett. a);

b) stranieri che abbiano compiuto diciotto anni e non superato i ventotto (art. 10, lett. b).

Anche gli “ambiti di attività” (art. 11) sono in parte diversi, in quanto fanno riferimento alle peculiari caratteristiche dei suddetti volontari.

Il Servizio civile solidale presenta, comunque, degli elementi comuni con quello regionale e nazionale, in particolare per quanto riguarda l'emanazione del Bando annuale per la presentazione dei progetti e l'ammissione dei volontari e, in parte, per le regole riguardanti la formazione generale dei volontari.

L'avvio sarà graduale in quanto trattasi di un'esperienza nuova per la Regione.

Si prevede di emanare, per primo, il Bando finalizzato a promuovere la presentazione di progetti per i giovani fra i 16 e i 17 anni, di cui all'art. 10, lett. a) della legge n. 11/2007.

Successivamente sarà emanato il Bando per i soggetti indicati alla lettera b), tenuto conto dell'esperienza acquisita.

Il Bando annuale per i giovani di cui all'art. 10 lett. a)

La presentazione dei progetti di servizio civile

Il termine di presentazione dei progetti è fissato al 31 gennaio di ogni anno.

Per il 2010, in via transitoria, le istituzioni scolastiche statali e paritarie iscritte nel Registro regionale del servizio civile potranno presentare i progetti entro 2 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG del presente Documento di programmazione.

Il finanziamento dei progetti di servizio civile

Con decreto del direttore centrale competente in materia di servizio civile, viene annualmente determinato l'importo dello stanziamento destinato al finanziamento dei progetti presentati dagli enti e quelli presentati dalle istituzioni scolastiche, che hanno graduatorie separate.

Nella suddivisione dell'importo si tiene conto del numero dei volontari richiesti, rispettivamente, dagli enti e dagli istituti scolastici.

I soggetti che possono presentare progetti di servizio civile

A) Gli enti iscritti all'Albo regionale del servizio civile.

B) Le istituzioni scolastiche statali e paritarie iscritte nel Registro regionale.

La scheda per la presentazione dei progetti di servizio civile ed i requisiti di ammissione

La "Scheda progetto" (allegata) contiene i sotto riportati elementi identificativi, nonché i valori, espressi con un punteggio, da un minimo ad un massimo per ogni voce, ai fini della formazione della graduatoria.

Il punteggio totale massimo ottenibile è pari a 28:

a) dati identificativi dell'ente proponente (0 punti)

b) l'indicazione della tipologia di volontari previsti nel progetto (0 punti)

c) descrizione del contesto sociale nell'ambito del quale si realizza il progetto (da 2 a 4 punti)

I progetti presentati dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie sono approvati dai competenti organi collegiali e devono avere delle ricadute nell'ambito scolastico e/o extrascolastico (esempi: redazione del giornalino scolastico; gestione della biblioteca scolastica; doposcuola, sportello didattico, ecc.).

L'obiettivo è un coinvolgimento diretto delle scuole e dei ragazzi – tra i 16 ed i 17 anni – in progetti di SC che possono, per la loro valenza, contribuire a promuovere l'impegno sociale dei giovani.

Tali progetti sono modulati su duecentoquaranta ore da svolgersi preferibilmente nell'arco dell'anno scolastico.

d) obiettivi del progetto (da 2 a 6 punti)

e) descrizione del progetto e delle modalità di realizzazione (da 2 a 5 punti)

f) ruolo e modalità di impiego dei volontari (da 2 a 6 punti)

g) criteri per la selezione dei volontari (da 0 a 2 punti)

h) formazione generale e specifica dei volontari, da parte dei soggetti abilitati, con indicazione della sede e delle modalità di attuazione (da 2 a 5 punti)

i) possibilità di vitto dei volontari

j) numero di monte ore di servizio settimanali, ovvero mensili

k) descrizione delle sedi di attuazione del progetto

l) data e sottoscrizione del responsabile dell'ente di servizio civile

L'ente può richiedere un numero massimo di volontari per progetto pari a:

- 3 (tre) per i giovani di cui all'art. 10, lett. a);

- 5 (cinque) per gli stranieri di cui all'art. 10, lett. b).

Nel caso che l'ente presenti più progetti, il numero massimo dei volontari avviati al servizio civile non può superare le 12 unità.

Il su indicato limite può essere superato nel caso non vengano coperti tutti i posti messi a bando.

Il Servizio regionale competente in materia di Servizio civile provvede alla fase istruttoria che si conclude con la dichiarazione o meno di ammissibilità del progetto e, in caso positivo, di inserimento in graduatoria.

La graduatoria è fatta secondo le tipologie di volontari (art. 10, lett. a) e b)).

La graduatoria viene approvata con decreto del direttore del Servizio.

L'inserimento in graduatoria viene poi comunicato all'ente proponente il progetto.

Le eventuali modifiche al modello di scheda allegato devono essere approvate con decreto del direttore di Servizio competente in materia di servizio civile.

L'impiego dei volontari nei progetti di servizio civile

Dopo l'inserimento in graduatoria del progetto, gli enti proponenti provvedono alla selezione dei volontari, tenendo conto dei seguenti requisiti di ammissione:

o non aver riportato condanne anche non definitive;
o essere in possesso di idoneità fisica, certificata da organi del servizio sanitario regionale, in rapporto all'attività da svolgere.

Non possono presentare domanda i giovani che:

o abbiano prestato o già prestano servizio civile volontario;
o abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo.

Nella fase di selezione dei volontari gli enti devono assicurare la "parità di genere" e una equilibrata presenza dei cittadini stranieri tra i giovani di cui all'art. 10, lett. a).

La domanda, in carta semplice, secondo il modello allegato, deve essere presentata dal volontario all'ente che realizza il progetto almeno 20 giorni prima dell'avvio del progetto stesso.

Le procedure selettive vengono svolte a carico dell'ente realizzatore del progetto.

La Regione, mediante anche il progetto INFOSERVIZIOCIVILE, assicurerà idonee forme di pubblicità al Bando ed alla successiva fase di avvio dei volontari (es. pubblicazione sul sito "FVG Solidale" della Regione, ecc.).

Nell'ambito del progetto INFOSERVIZIOCIVILE si provvederà alla gestione amministrativa dei volontari (garanzia assicurativa, prestazioni sanitarie, un assegno per il Servizio civile svolto dal volontario).

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie provvederanno in proprio all'assicurazione dei ragazzi coinvolti nell'attuazione dei progetti.

La formazione generale dei volontari in servizio civile solidale

La formazione dei volontari è un elemento strategico, oltre che per il servizio civile nazionale, anche per quello solidale così come previsto dalla legge regionale 23 maggio 2007 n. 11. La formazione generale è uno strumento necessario per:

- fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l'esperienza del servizio civile;
- sviluppare all'interno degli Enti la cultura del servizio civile.

Essa tutta via assume caratteristiche diverse e presenta modalità di svolgimento diverse a seconda che si tratti di giovani di cui all'art.10 lett. a) della LR 11/2007 o di giovani di cui all'art.10 lett. b) della stessa legge.

a) Giovani, anche stranieri che abbiano compiuto sedici anni e non superato i diciassette (art. 10 lett.a)

Gli argomenti da trattare obbligatoriamente dagli Enti sono i seguenti:

- il servizio civile: evoluzione storica, valori e modalità di svolgimento (2 ORE);
- i diritti e doveri dei volontari (2 ORE);
- la carta etica del servizio civile regionale (2 ORE);
- presentazione dell'Ente e descrizione del progetto (4 ORE);
- la solidarietà e le forme di cittadinanza attiva (4 ORE);
- associazionismo, volontariato e terzo settore (4 ORE)

La formazione generale per i giovani di cui all'art.10 lett.a) può essere erogata da dipendenti, collaboratori o volontari dell'ente, oltre che da personale esterno, purché in possesso delle necessarie conoscenze e di una provata esperienza.

Le modalità di attuazione della formazione generale devono essere specificate nella "scheda progetto".

La formazione per i ragazzi impegnati nei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche verrà organizzata a dalla Regione attraverso il progetto Infoserviziocivile

b) Stranieri che abbiano compiuto diciotto anni e non superato i ventotto (art. 10 lett.b)

Per quanto riguarda la formazione generale dei giovani di cui all'art. 10 lett. b) si rimanda ai moduli formativi previsti dall'allegato alla determina dell'UNSC del 4 aprile 2006 ed alle relative linee guida. La durata della formazione generale non può essere inferiore alle 30 ore.

I soggetti abilitati ad erogare la formazione ai giovani di cui all'art.10 lett. b) sono quelli elencati al punto 4 delle linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale, così come previsti dalla determina dell'UNSC del 4 aprile 2006.

TITOLO III

Attività di verifica e monitoraggio nei confronti degli Enti di Servizio Civile Nazionale

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 77/02, nel corso del 2007 le Regioni e Province autonome hanno assunto dallo Stato le competenze in materia di verifica e monitoraggio dei progetti dall'UNSC. Pertanto, l'attività a carico dell'Amministrazione regionale è attualmente in corso di realizzazione sui progetti da essa approvati e finanziati, partiti nell'autunno 2007 e ora in fase di conclusione.

La realizzazione delle predette funzioni si svolge sulla base delle Linee guida elaborate dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), le quali disciplinano le modalità di svolgimento dell'attività di verifica e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti, fornendo una serie di indirizzi operativi volti ad agevolare l'individuazione delle competenze in materia e rendere omogenee le relative procedure delle RPA e dell'UNSC.

L'attività di verifica e di monitoraggio, prevista dall'articolo 16 della legge n. 11, è stata avviata da parte dell'Amministrazione regionale sui progetti da essa approvati relativi al primo ed al secondo bando 2007 ed è effettuata sulla base delle indicazioni formulate con le note circolari emanate dall'UNSC.

Vigilanza

Verifica

L'attività di verifica consiste nell'accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio civile da parte dei volontari, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto, secondo il metodo previsto dalla legge e con le facoltà e i poteri ivi previsti.

In particolare, l'Ufficio e le RPA accertano il rispetto da parte degli enti accreditati delle norme vigenti per la realizzazione dei progetti, la conformità alle attività e agli obiettivi indicati negli stessi, nonché il corretto impiego dei volontari.

L'attività di verifica, svolta secondo i criteri di uniformità, trasparenza e imparzialità, è dunque finalizzata a garantire lo svolgimento di un servizio civile nazionale di "qualità".

Nel suo complesso, l'attività di vigilanza, definita dalla normativa nazionale (D. Lgs. n. 77/2002, art. 6, commi 6 e 7) con il termine di "verifica", è finalizzata ad accertare la puntuale realizzazione dei "progetti", la regolare gestione dei "volontari" ed il corretto impiego delle "risorse finanziarie". Essa consiste nel controllare il corretto svolgimento delle attività di servizio civile da parte dei volontari, nonché il perseguimento degli obiettivi previsti nel progetto presentato dall'ente.

L'attività di verifica è preordinata, inoltre, a garantire il rispetto, da parte dell'ente, della normativa nazionale e regionale per la realizzazione dei progetti.

Deve essere svolta nell'osservanza dei criteri di uniformità, trasparenza e imparzialità.

In particolare, l'attività di verifica svolta dalla Regione riguarderà i progetti del Bando regionale finanziati e realizzati dagli enti iscritti all'Albo regionale e quindi di competenza del Friuli Venezia Giulia.

L'analisi farà riferimento, nello specifico, ai progetti, agli enti, al territorio ed ai tempi di realizzazione dei progetti.

Resta inteso che la Regione potrà disporre ulteriori verifiche ogniqualvolta ravvisi motivi di particolare interesse, ovvero pervenga a conoscenza di fatti o situazioni di non conformità alle disposizioni di legge.

La Regione predispone annualmente, con decreto del Direttore di Servizio, un programma sull'attività di verifica a carattere periodico sulla base di criteri prestabiliti secondo le contingenze territoriali, in linea con le modalità predeterminate livello nazionale dall'UNSC.

Le verifiche sono effettuate direttamente dal personale regionale il cui incarico viene conferito mediante il decreto di cui sopra.

Al termine della verifica viene redatta, entro 30 giorni, una relazione conclusiva che sarà trasmessa all'ente. L'intero iter ispettivo è inoltre oggetto di inserimento sul sistema informatico Helios .

Monitoraggio

La Regione predispone un sistema di monitoraggio, secondo quanto previsto dall'art. 16, 2 c., della legge sul Servizio civile, allo scopo di verificare l'andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di Servizio civile.

Con tale sistema si intendono raccogliere e registrare le informazioni relative all'attuazione del Servizio civile al fine di poter disporre di dati aggregabili e informazioni sull'andamento dei progetti.

Il monitoraggio riguarderà tutto il percorso di realizzazione del progetto, comprese le risorse umane, organizzative e finanziarie utilizzate, nonché gli obiettivi conseguiti e le ricadute sul territorio.

Il monitoraggio sarà realizzato dalle strutture dell'Amministrazione, avvalendosi, anche di risorse esterne prioritariamente con quelle con cui vi sono già in atto forme di collaborazione in materia di Servizio civile.

LA CARTA DI IMPEGNO ETICO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE

La "Carta" viene fatta propria dalla Regione e integrata in conformità alle finalità della Legge Regionale 11 del 2007.

Gli enti:

sono consapevoli di partecipare all'attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e non violenti, mediante servizi di utilità sociale. Servizi tesi a costituire e rafforzare i legami che sostanziano e mantengono coesa la società civile, rendono vitali le relazioni all'interno delle comunità, allargano alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita sociale, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, che promuovono a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità, e realizzano reti di cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle persone alla vita della collettività e delle istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale;

considerano che il servizio civile nazionale propone ai giovani l'investimento di un anno della loro vita, in un momento critico di passaggio all'età e alle responsabilità dell'adulto, e si impegnano perciò a far sì che tale proposta avvenga in modo non equivoco, dichiarando cosa al giovane si propone di fare e cosa il giovane potrà apprendere durante l'anno di servizio civile presso l'ente, in modo da metterlo nelle migliori condizioni per valutare l'opportunità della scelta;

affermano che il servizio civile nazionale presuppone come metodo di lavoro "l'imparare facendo", a fianco di persone più esperte in grado di trasmettere il loro saper fare ai giovani, lavorandoci insieme, facendoli crescere in esperienza e capacità, valorizzando al massimo le risorse personali di ognuno;

riconoscono il diritto dei volontari di essere impegnati per le finalità del progetto e non per esclusivo beneficio dell'ente, di essere pienamente coinvolti nelle diverse fasi di attività e di lavoro del progetto, di verifica critica degli interventi e delle azioni, di non essere impiegati in attività non condivise dalle altre persone dell'ente che partecipano al progetto, di lavorare in affiancamento a persone più esperte in grado di guidarli e di insegnare loro facendo insieme; di potersi confrontare con l'ente secondo procedure certe e chiare fin dall'inizio a partire dalle loro modalità di presenza nell'ente, di disporre di momenti di formazione, verifica e discussione del progetto proposti in modo chiaro ed attuati con coerenza;

chiedono ai giovani di accettare il dovere di apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'ente indicate nel progetto di servizio civile nazionale, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell'ente, esprimendo nel rapporto con

gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali ed il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo;

si impegnano a far parte di una rete di soggetti che a livello nazionale accettano e condividono le stesse regole per attuare obiettivi comuni, sono disponibili al confronto e alla verifica delle esperienze e dei risultati, nello spirito di chi rende un servizio al Paese ed intende condividere il proprio impegno con i più giovani.

promuovono l'esperienza del Servizio Civile Solidale proponendola ai cittadini stranieri così come ai minori, con l'obiettivo comune del sostegno all'integrazione, sia fra le generazioni, sia fra giovani italiani e stranieri. Una proposta di Servizio Civile radicata nella comunità che aiuti i giovani italiani e stranieri a maturare una visione comune dei bisogni e delle risorse esistenti sul territorio, innescando processi di assunzione di responsabilità civica e di impegno per il sociale. Un percorso finalizzato anche a valorizzare i giovani stranieri come protagonisti di azioni di aiuto, di sensibilizzazione, di mediazione culturale e linguistica a favore dei propri connazionali e dell'intera comunità

LAZIO

DPGR 5.3.10, n. 147 – Istituzione delle comunità territoriali di servizio sociale di cui all'art. 53 della L.R. 26/07 (BUR n. 15 del 21.4.10)**DPGR 29.3.10, n. 215** - Istituzione di una commissione per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti di servizio civile di cui alla deliberazione Giunta regionale n. 75 del 5 febbraio 2010 e nomina dei componenti (BU n. 18 del 14-5-2010)

PUGLIA

DGR 26.4.10, n. 1108 - Attuazione D.G.R. n.1120 del 30.06.09 - Progetto "Il Volontariato per la legalità e la cittadinanza solidale nelle scuole di Puglia" - Integrazione Protocollo d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale ed Approvazione Schema di Convenzione. (BUR n. 85 del 12.5.10)

Note

PREMESSA

Con deliberazione di G.R. n. 1120 del 30 giugno 2009 è stato approvato il progetto "Il Volontariato per la legalità e la cittadinanza solidale nelle scuole di Puglia" e lo schema di protocollo d'Intesa, tra Regione Puglia -Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Tale Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto in data 27/07/2009, a cui ha aderito successivamente il CSV.Net Puglia con nota prot. n. 57/09 del 29/09/2009.

- Tale progetto si pone l'obiettivo generale di prevenire e contrastare il fenomeno del disagio adolescenziale e giovanile, orientando gli educatori ad individuare misure alternative alle sanzioni disciplinari a carico degli studenti, mediante forme di collaborazione con il volontariato pugliese. In particolare si prefigge di raggiungere i seguenti risultati:

- diffondere la cultura del volontariato;
- promuovere e valorizzare nell'alunno/a la dimensione relazionale e la capacità di socializzare nei diversi contesti;

• avvicinare i ragazzi al terzo settore per stimoli cognitivi e funzionali che favoriscono la consapevolezza del messaggio positivo per chi dedica il proprio tempo in attività di volontariato.

- Per l'esecuzione delle attività previste, il progetto di cui trattasi, pone in capo alla Regione Puglia, in collaborazione con i Centri di Servizio di Volontariato pugliesi, il compito di individuare le associazioni di volontariato che intendono aderire al progetto tramite di pubblicazione di apposito Avviso di Manifestazione d'interesse e all'USR di individuare le scuole presso cui realizzare la sperimentazione per l'anno scolastico 2009-2010 e 2010-2011.

- Con determinazione dirigenziale n. 704 del 18/12/2009 si è provveduto all'approvazione e pubblicazione di un Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse (prevista dal predetto Protocollo di Intesa) e della relativa scheda di adesione al progetto; in esito a tale procedimento hanno aderito 38 (trentotto) associazioni su tutto il territorio della Regione Puglia il cui elenco, a seguito dell'istruttoria da parte del competente ufficio Governance e Terzo Settore, in

collaborazione con i Centri Servizi per il Volontariato, è stato pubblicato sul sito dell'Osservatorio Regionale del Volontariato <http://www.volontariatopuglia.it>;

- L'Ufficio Scolastico Regionale ha individuato ventotto scuole che hanno aderito in via sperimentale al progetto, dislocate su tutto il territorio regionale, in particolare dieci per il territorio della provincia di Bari e della BAT, cinque per il territorio della provincia di Brindisi, cinque per la provincia di Foggia, cinque per la provincia di Lecce e tre per la provincia di Taranto;
- Il progetto prevede che le associazioni aderenti, per la realizzazione delle attività, abbiano diritto ad un rimborso spese forfetario. Tale rimborso terrà conto del tempo impiegato dallo studente in attività di volontariato e dei costi sostenuti dall'associazione nelle attività concordate, e a tale scopo, la Giunta Regionale con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2170 del 17/11/2009 - Approvazione del Piano di Interventi per il Volontariato pugliese - terza annualità, con la linea I di intervento, ha previsto uno stanziamento di euro 30.000,00 sul cap. 786010 - U.P.B. 5.1.1 del bilancio regionale 2009, per promuovere le iniziative connesse al suddetto progetto;
- Il protocollo d'intesa individua tra i compiti spettanti all'Ufficio Scolastico Regionale quelli di:
 - fornire le linee di indirizzo agli Uffici Scolastici Provinciali per la selezione delle istituzioni scolastiche che prendono parte all'adozione del progetto sperimentale;
 - sottoscrivere le convenzioni con le istituzioni scolastiche selezionate in base ai requisiti indicati nel progetto;
 - impegnarsi ad inviare agli Uffici Scolastici Provinciali, l'elenco su base provinciale delle associazioni di volontariato che hanno inviato la manifestazione d'interesse e sono state selezionate dall'Assessorato alla Solidarietà - Regione Puglia;
 - promuovere la costituzione delle Unità Tecniche di Valutazione presso gli Osservatori LEGeS provinciali;
 - promuovere l'ampio coinvolgimento dei componenti dell'osservatorio stesso affinché definiscano i meccanismi di monitoraggio e di valutazione del progetto.

LA CONVENZIONE

Viene approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia - Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità e Ufficio Scolastico Regionale ad integrazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale approvato con D.G.R. n. 1120 del 30/06/2009, che individua l'USR quale soggetto attuatore del progetto con il compito di coordinare le relazioni tra gli istituti scolastici e le associazioni di volontariato che parteciperanno al progetto e l'erogazione, attraverso l'individuazione di un Istituto scolastico capofila.

VALLE D'AOSTA

Avviso di convocazione della riunione della Consulta regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale (L.R. 16/05) (BUR n. 19 del 4.5.10)

VENETO

DGR 9.3.10, n. 684 - Interventi a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato. Anno 2010. L.R. n. 11 del 13.04.2001 art. 133. 1^ assegnazione. (BUR n. 39 dell'11.5.10)

Note

PREMESSA

- La L.R. n.11 del 13 aprile 2001 ha istituito il "Fondo regionale per le politiche sociali" per il conseguimento degli obiettivi di programmazione regionale in materia di servizi sociali, in cui confluiscono risorse statali e risorse regionali.
- Con Legge regionale di Bilancio per l'anno 2010, una quota di tale Fondo è stata riservata alle iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali, tra le quali si annoverano gli interventi economici a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato.
- Il Veneto presenta una diffusa partecipazione di organismi di solidarietà, sotto varie forme organizzative: organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni e fondazioni di

diritto privato ed altre organizzazioni ed enti che pur non rientrando nelle categorie citate, operano comunque a sostegno dell'attività di solidarietà.

L'APPROVAZIONE DELLE INIZIATIVE

E' approvato il concorso finanziario alla realizzazione di tali iniziative e di assegnare ai soggetti proponenti l'importo a fianco di ciascuno indicato, erogando il contributo assegnato con le seguenti modalità:

- 50% in acconto, a seguito della dichiarazione di avvio dell'iniziativa ovvero a seguito della stipulazione di una apposita convenzione, da approvare con successivo decreto del Dirigente della Direzione regionale Servizi sociali per i progetti di importo superiore a euro 50.000,00;
- il saldo a seguito della presentazione di rendicontazione totale, che dovrà avvenire entro il 31.03.2012.

NB

I beneficiari, a conclusione dell'iniziativa, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2011, dovranno rendicontare le spese sostenute almeno in misura pari al contributo assegnato, maggiorato del 20%. In caso contrario il contributo verrà diminuito in misura proporzionale.

DGR 11.5.10, n. 1357 - Bando per la selezione di 131 volontari da impiegare in progetti di servizio civile regionale L.R.18/2005 (BUR n. 42 del 21.5.10).

Note

- I progetti finanziati con DGRV n. 4051/2009 sono n. 41 per un numero complessivo di volontari pari a 126 e che vi sono ulteriori due progetti autofinanziati dall'Università degli studi di Padova, per un numero complessivo pari a 5 volontari.
- Con il presente atto si approva il bando per le selezioni delle domande dei giovani, di cui all'**allegato A** del presente provvedimento, che consenta agli enti di reclutare i volontari.

PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

PIEMONTE

DPGR 17.5.10, n. 36 - Art. 6, comma 5, della l.r. n. 18/2007. Delega permanente della funzione di Presidente della Conferenza permanente per la Programmazione sanitaria e socio-sanitaria (BUR n. 20 del 20.5.10)

Note

Viene delegato, in via permanente, l'Assessore regionale alla Tutela della Salute e sanità, politiche sociali e politiche per la famiglia: Caterina Anna Rosa Ferrero a presiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 6 agosto 2007, n. 18 e del regolamento di cui alla DGR n. 10-8073 del 28.01.2008, così come modificata dalla DGR n. 11-10926 del 09.03.2009, la Conferenza permanente per la Programmazione sanitaria e socio-sanitaria.

SANITA'

ABRUZZO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA - 08/04/2010 - N° 24 - Definizione tetto di spesa per l'anno 2010 in favore del centro di alta riabilitazione Villa Pini d'Abruzzo.

Riaccreditamento predefinitivo con condizione e proposta di contratto ex art. 8 quinquies d.lgs n. 502/92 per l'anno 2010 (BUR n.. 29 del 5.5.10)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA - 13/04/2010 - N° 27/2010 - Artt. 7 e 7 bis della Legge Regionale n. 32 del 31 luglio 2007 e s.m.i.. Programma di trasferimento dei pazienti dalla struttura privata 'Maristella S.R.L. (BUR n. 30 del 12.5.10)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA - 13/04/2010 - N° 28/2010 - Artt. 7 e 7 bis della Legge Regionale n. 32 del 31 luglio 2007 e s.m.i. Programma di trasferimento dei pazienti dalla struttura privata R.A. 'Il Piccolo Rifugio La Cicala S.R.L. (BUR n. 30 del 12.5.10)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA - 13/04/2010 - N° 29/2010 - Direttive per la redazione e conservazione del registro operatorio (BUR n. 30 del 12.5.10)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - 12/04/2010 - N° 277 ACN PER LA disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale recepito con intesa della conferenza stato/regioni rep. n. 93 del 29 luglio 2009. approvazione avviso per l'iscrizione nell'elenco regionale dei medici docenti in medicina generale (BUR n. 31 del 14.5.10)

DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA - 10/03/2010 - N° 02/2010 - Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio. Sospensione Legge regionale nr. 33/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Integrazione decreto del Commissario ad Acta n. 01/09 del 27 febbraio 2010 (BUR n. 31 del 14.5.10)

CAMPANIA

DGR 16.4.10, n. 481 – Acquisizione di risorse al bilancio per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'art.29, comma 4, lettera a), della L.R. n.7/2002 concernenti il programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative per euro 489.239,45 ai sensi della legge n. 39/99 (BUR n. 32 del 26.4.10)

Note

PREMESSA

* Ai sensi della L. 26 febbraio 1999, n. 39, di conversione con modificazioni del Decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, il Ministero della Sanità ha adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il programma per la realizzazione in ciascuna regione di uno o più hospice per l'assistenza ai pazienti in fase terminale;
 * con DGRC n. 4408 del 26/09/01, integrata con la DGRC n. 5509 del 15/11/02, è stato approvato il programma regionale per la realizzazione di n. 9 hospice nella regione Campania;
 * con D.M. Salute del 28/09/1999 il Ministero ha assegnato alla Regione Campania il finanziamento di €10.225.888,43 per la realizzazione di n. 4 hospice programmati con DGRC n. 4408/01;
 * con D.M. Salute del 05/09/01 il Ministero ha assegnato €5.721.946,52 a favore della Regione Campania per la realizzazione di altri 5 hospice programmati con la DGRC n. 5509/02;
 * la DGRC n. 5509 del 15/11/02 prevede, tra gli altri, la realizzazione dell'hospice Casavatore presso l'ASL Napoli 3 sud per un importo complessivo di €1.399.199,42.

LA CONSTATAZIONE

* Con D.D. del Ministero della Salute del 19 novembre 2009 sono state liquidate risorse concernenti il programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative per euro 489.239,45;
 * le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario.

LA DISPOSIZIONE

Viene iscritta, in termini di competenza e di cassa la somma di euro 489.239,45 nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010.
 Ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio gestionale

2010:

nello stato di previsione della entrata al cap.1174 (U.P.B. 12.42.82) avente la seguente denominazione “Fondi dello Stato per la realizzazione di strutture da destinare all’assistenza palliativa e di supporto per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale ed ai loro familiari al fine di assicurare una migliore qualità della vita”;

nello stato di previsione della spesa al correlato cap.7552 (U.P.B. 4.15.39) avente la seguente denominazione “Fondi dello Stato per la realizzazione di strutture da destinare all’assistenza palliativa e di supporto per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale ed ai loro familiari al fine di assicurare una migliore qualità della vita”;

FRIULI V.G

DGR 21.4.10, n. 754 - Individuazione dei centri per la prescrizione dell’ormone somatotropo ai sensi della determina Aifa del 26.11.2009 (BUR n.. 18 del 5.5.10)

LAZIO

DGR 23.12.09, n.980 - Approvazione piano triennale di intervento a sostegno della rete dei servizi per la salute mentale (Allegato 1 "Personale assegnato ad ogni singola AUSL e Azienda ospedaliera e relativi tetti di spesa, prima fase e seconda fase" e Allegato 2 "Finanziamento alle AAUUSLL erogato in base al numero di strutture a gestione diretta insistenti in ciascuna AUSL, prima fase". Approvazione stanziamento per la realizzazione del sistema informativo integrato per la salute mentale (BU n. 17 del 7-5-2010)

DGR 22.3.10, n. 181 – Recepimento dell’intesa tra il Governo e Regioni sul programma di monitoraggio e sorveglianza della patologia tiroidea (BUR n.- 17 del 7.5.10)

DPGR 11.3.10, n.155 - Nomina commissario straordinario dell’Azienda Regionale per l’Emergenza Sanitaria ARES 118 (BU n. 18 del 14-5-2010)

MOLISE

REG.REG.LE 20.4.10, n. 2 – Disposizioni pwer il funzionamento della Conferenza dei Sindaci, i9n attuazione della L.R. 11/97 (BUR n. 14 del 30.4.10)

SICILIA

DD 9.3.10 Impegno di somma in favore di componenti della commissione regionale per la talassemia.

Note

E’ riconosciuto il debito nei confronti dei componenti la commissione regionale sanità per la partecipazione alla seduta del 13 novembre 2009.

La spesa è €154,92.

DASS 2.4.10 - Rinnovo parziale della composizione della commissione regionale per la talassemia.

DASS 7.4.10 - Determinazione del compenso dei componenti del nucleo di valutazione delle aziende del servizio sanitario regionale.

Articolo unico

In attuazione del comma 7 dell’art. 18 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, il compenso dei componenti del nucleo di valutazione delle aziende del servizio sanitario regionale, il cui numero non può essere superiore a tre unità, è fissato, con onere a carico delle stesse aziende, nella misura di 300,00 euro pro-capite ed a lordo per seduta e, comunque, nel limite massimo annuo del 5% di quello previsto per il direttore generale della rispettiva azienda, oltre al rimborso delle spese, se ed in quanto dovute in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

DASS 30.4.10 - Direttive relative alle cure termali

Note

Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

- a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
- b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8,

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. Gli stabilimenti termali che erogano prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione

degli inestetismi cutanei presenti (centro benessere) devono utilizzare appositi e distinti locali, facilmente individuabili rispetto a quelli utilizzati per le cure termali; le predette attività devono essere debitamente autorizzate e comunicate dettagliatamente al dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (a seguire DASOE), contestualmente alla richiesta di autorizzazione annuale.

3. Le cure termali possono essere erogate a carico del servizio sanitario regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 323/2000, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8- quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

4. L'autorizzazione sanitaria di cui al punto 1, lettera c), potrà essere rinnovata, a condizione che:
a) Vengano mantenuti i requisiti minimi previsti dalle norme vigenti e tale condizione venga verificata in sede di sopralluogo da parte di questo Assessorato (o altra struttura all'uopo delegata) ovvero venga autocertificata (dichiarazione di nulla mutuo) secondo le modalità previste dalla legge.

b) Le aziende termali devono essere in regola con tutte le norme anti-inquinamento ed in particolare con quelle che riguardano lo smaltimento dei rifiuti sanitari speciali pericolosi.

c) Venga prodotta annualmente, con le modalità previste dalla legge, certificazione antimafia relativa alla rappresentante legale dell'azienda termale e a tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

d) Venga comunicato al DASOE ad ogni inizio della stagione termale il nome del direttore sanitario incaricato, in possesso del diploma di specializzazione in idroclimatologia o discipline equipollenti, igiene e medicina preventiva o discipline equivalenti, oppure del diploma di laurea in medicina e chirurgia, con documentata competenza acquisita in campo termale per almeno cinque anni, congiuntamente con l'autocertificazione di non esistenza di situazioni di incompatibilità e la certificazione di iscrizione all'albo professionale.

e) Vengano comunicate tempestivamente al DASOE, ad ogni inizio dell'anno, le date di apertura e di chiusura dei reparti di cura, sia per le strutture termali che operano tutto l'anno che per quelle che operano soltanto per alcuni mesi.

f) Venga comunicato in tempo utile al DASOE il calendario dei prelievi per le analisi delle acque termo-minerali in uso.

g) Vengano eseguite le analisi delle acque in uso presso lo stabilimento e venga comunicato al DASOE l'esito delle stesse, precedentemente all'inizio di ogni stagione termale.

h) Vengano ottemperate tutte le norme vigenti in materia di sorveglianza e controllo delle infezioni da legionella.

i) Le aziende termali che intendono esercitare la loro attività nell'anno di riferimento devono provvedere al versamento della quota annuale della tassa di concessione governativa regionale (TCGR) e trasmettere relativa attestazione di versamento entro il non oltre il 31 gennaio, per consentire al DASOE di comunicare entro il 28 febbraio, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 2003, della circolare n. 3 prot. n. 19291 del 30 dicembre 2003 e della circolare n. 1 del 28 febbraio 2007, all'Assessorato regionale del bilancio l'elenco delle strutture tenute al pagamento della tassa di concessione governativa regionale.

5. L'azienda termale, in regola con tutto quanto previsto ai precedenti punti, deve ritenersi autorizzata alla riapertura dei reparti di cura solo dopo aver ricevuto da parte di questo dipartimento apposito nulla osta riportante specificamente le prestazioni autorizzate.

DASS 30.4.10 - Linee guida - Protocolli e procedure Servizio S.U.E.S. 118 -Sicilia. (BUR n. 24 del 21.5.10)

VENETO

DGR 23.3.10, n. 1155 - Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di assistenza primaria - Finanziamento dell'attività relativa all'anno 2010 (BUR n. 39 dell'11.5.10)

Note

- Il Coordinamento, indicato quale strumento operativo a supporto stabile della programmazione regionale con la finalità di creare un collegamento fra la formazione rivolta ai medici della medicina Convenzionata ed i processi di sviluppo dell'assistenza primaria, svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) funzioni a valenza prevalentemente strategica come:

- rilevazione dei bisogni formativi;
- definizione di una rete formativa delle ASL;
- promozione dell'utilizzo della formazione a distanza.

b) compiti istituzionali:

- formazione pre-laurea, di interesse esclusivo della M.G;
- formazione specifica, di interesse esclusivo della M.G;
- formazione continua;
- promozione della qualità;
- promozione e sperimentazione di modelli organizzativi: condivisione di linee guida e definizione di percorsi diagnostico-assistenziali;
- ricerca.

c) compiti operativi:

- progettazione e realizzazione degli eventi formativi;
- verifica dell'efficacia della formazione;
- gestione, attraverso una Azienda di riferimento (ora Azienda sanitaria n. 9), dei rapporti giuridici ed economici necessari ai compiti di cui sopra.

La struttura organizzativa è la seguente:

- Consiglio di Coordinamento
- Comitato di coordinamento tecnico consultivo
- Coordinatore che si avvale, nell'espletamento dei propri compiti, di professionalità di:
 - Area tecnico scientifica
 - Area amministrativo contabile
 - Preside della Scuola regionale di formazione specifica in medicina generale
 - Personale messo a disposizione dall'Azienda n. 9

DGR 23.3.10, n. 1178 - Assistenza ospedaliera: criteri e modalità per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa degli erogatori privati provvisoriamente accreditati equiparati al pubblico per l'anno 2010 (BUR n. 39 dell'11.5.10)

Note

Ai sensi del Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e sue successive modifiche ed integrazioni, la Giunta Regionale determina i principi sull'attività sanitaria ed i criteri di finanziamento al fine di programmare l'erogazione, da parte dei soggetti pubblici e privati provvisoriamente accreditati, delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. E' altresì chiamata a definire l'insieme di regole e criteri che determinano il meccanismo di remunerazione tariffaria delle prestazioni sanitarie, al fine di governarne l'offerta.

Tra gli obiettivi della programmazione regionale, in linea con quella nazionale, vi è l'obiettivo di proseguire nelle azioni mirate a:

- razionalizzare la rete ospedaliera al fine di raggiungere l'obiettivo, determinato nel "Nuovo patto della salute per gli anni 2010-2012" approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni con atto rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, pari a 4 posti letto per mille abitanti
- ridurre ulteriormente il tasso di ospedalizzazione
- ricondurre, secondo criteri di appropriatezza clinica, economicità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, le prestazioni sanitarie, erogate con oneri a carico del servizio sanitario regionale, ad un regime di erogazione più appropriato, con adeguata garanzia di sicurezza per il paziente e per gli operatori.

Il quadro finanziario di riferimento in cui si trova ad operare l'Amministrazione regionale per l'anno 2010 è caratterizzato anch'esso dal "Nuovo patto per la salute, per gli anni 2010-2012".

Il rispetto delle suddette regole comporta che la spesa per l'assistenza ospedaliera sia gestita attraverso un sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati provvisoriamente accreditati che, assicurando la risposta assistenziale nell'ambito dei livelli essenziali previsti, dia certezza del suo contenimento entro l'inderogabile vincolo di bilancio. Poiché la normativa di principio, la programmazione sanitaria regionale e le scelte dell'utenza considerano in modo paritetico anche le strutture private provvisoriamente accreditate, che nella programmazione a tutti gli effetti sono considerate soggetti sinergici con le strutture pubbliche al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale, già dall'anno 2006 la Giunta regionale ha esteso la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa anche agli erogatori privati provvisoriamente accreditati.

IL MODELLO

Viene adottato il modello di regolazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa dei soggetti erogatori privati provvisoriamente accreditati equiparati al pubblico, per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2011

Il budget per l'anno 2010 è costituito dal budget previsto per l'anno 2009 dalla deliberazione 4449/2006 al netto della quota relativa alle prestazioni "Interventi per ernia inguinale e femorale, età >17, no CC" (Drg 162), "Radioterapia" (Drg 409), "Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta" (Drg 410) e "Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta" (Drg 492) erogate, nell'anno 2009, in regime ambulatoriale;

Viene riconosciuto a ciascun erogatore un incremento finanziario pari al 1,5%, da calcolarsi sulla somma del budget previsto per l'anno 2009 dalla DGR n. 4449/2006 e dell'incremento finanziario riconosciuto nell'anno 2009 dalla medesima deliberazione;

Viene riconosciuto nei confronti di ciascun erogatore anche il mantenimento dell'incremento finanziario previsto per l'anno 2009 dalla DGR n. 4449/2006;

Ciascun erogatore ha la possibilità di beneficiare della quota finanziaria del budget di attività ospedaliera non utilizzata in aggiunta al budget ambulatoriale dell'anno in corso, così come descritto in premessa;

E' stabilito, per ciascun erogatore, un decremento del numero dei ricoveri pari al 1%, secondo le modalità indicate in premessa; così come riportato nell'**allegato A**, parte integrante del presente provvedimento

Non viene applicata la disposizione suddetta nei confronti degli erogatori che in prevalenza (più del 51% del fatturato) erogano attività di terapia psichiatrica, recupero e riabilitazione funzionale, unità spinale e neuroriabilitazione;

Viene applicata, nel caso in cui un erogatore superi il budget previsto per l'anno 2010, la regressione del 65% sull'importo finanziario totale eccedente;

Viene applicata, in caso di mancata riduzione dei ricoveri, la regressione del 65% sul valore economico complessivo relativo ai ricoveri eccedenti;

Viene stabilito che nel caso in cui si verificano contestualmente il superamento del budget e la mancata riduzione dei ricoveri, si applichi la regressione del 65%, tra le due fattispecie previste, economicamente più favorevole all'Azienda Ulss cui afferisce l'erogatore;

11) di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende ULSS di notificare a ciascun erogatore ubicato nel proprio territorio, non appena ne avranno a disposizione il testo, il contenuto del presente provvedimento;

12) di impegnare i Direttori Generali delle Aziende ULSS ad adottare i provvedimenti applicativi entro la data del 15 maggio 2010 ed a trasmetterli alla Direzione Regionale per i Servizi Sanitari, evidenziando le procedure di calcolo effettuate;

13) di stabilire che qualora il provvedimento giuntale relativo alla determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per l'anno 2011 non venga adottato dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2010, si intenda provvisoriamente prorogata la presente delibera, fino all'adozione del nuovo provvedimento;

14) di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo.

DGR 23.3.10, n. 1180 - Attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78. Criteri e modalità per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per l'anno 2010 ed ulteriori disposizioni (BUR n. 39 dell'11.5.10)

Con deliberazione n. 253 del 1 febbraio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'organizzazione dei servizi di riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari" si è proceduto al recepimento e all'attualizzazione regionale del provvedimento del 7 maggio 1998 del Ministero della Sanità 'Linee-guida per le attività di riabilitazione'.

Con tale delibera si è, tra l'altro, provveduto a reinquadrare l'attività riabilitativa, già assicurata dagli Istituti e Centri di Riabilitazione, nella fattispecie prevista dal D.P.R. 14.01.1997 come Centri ambulatoriali di Riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

La programmazione della suddetta attività successivamente è stata affrontata con varie deliberazioni della Giunta Regionale, da ultima con DGR n. 4195 del 30 dicembre 2008 con la quale sono stati determinati i volumi di attività e i tetti di spesa per l'anno 2009.

IL NUOVO MODELLO

Poiché i criteri e le modalità di cui sopra avevano validità per l'anno 2009, viene approvato il nuovo modello di regolazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa dei Istituti e Centri di cui all'art. 26 della L. 833/78 così come sotto riportato:

1. i volumi di attività rimangono invariati rispetto a quelli dell'anno precedente e sono riportati nell'**allegato A**;
2. le tariffe delle prestazioni rimangono invariate rispetto a quelle dell'anno precedente;
3. il "budget di struttura" per l'anno 2010, costituito dal prodotto dei volumi di attività (punto 1) per le tariffe (punto 2), è riportato nell'**allegato B**;

Viene corrisposto, per l'anno 2010, a ciascun erogatore un incremento finanziario pari al 1,5%, corrispondente al tasso inflattivo, da calcolarsi sulla somma del budget previsto per l'anno 2009 dalla DGR n. 4195/2008 e dell'incremento finanziario riconosciuto nell'anno 2009 dalla medesima deliberazione;

Viene stabilito che per l'anno 2010, a ciascun erogatore viene, inoltre, riconosciuto anche il mantenimento dell'incremento finanziario previsto per l'anno 2009 dalla DGR n. 4195/2008.

A conclusione dell'anno 2010, le Aziende Ulss possono remunerare le eventuali quote erogate in eccesso al "Budget di struttura" compensandole con le quote degli erogatori che non hanno utilizzato completamente il "Budget di struttura" assegnato, fermo restando il limite determinato dal "tetto di sistema totale". Gli importi economici in eccesso al "tetto di sistema totale" pertanto non saranno liquidati. Il meccanismo di compensazione di cui sopra viene attuato ed autorizzato dalla Direzione regionale per i Servizi Sanitari

Viene riconosciuta agli Istituti e Centri l'attività di certificazione scolastica ed accompagnamento all'integrazione, rinviando ad un successivo provvedimento l'integrazione e la modifica, in tal senso, di quanto disposto dalla deliberazione n. 1889 del 27 maggio 1997;

DGR 23.3.10, n. 1182 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7/7/2009. Prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Impiego dei ricettari standardizzati del Servizio Sanitario Nazionale ex articolo 50 Legge 24/11/2003, n. 326. Ulteriori disposizioni ed applicazioni. (BUR n. 39 dell'11.5.10)

DGR 23.3.10, n. 1183 - Istituzione del Sistema ad Alta Integrazione per la gestione delle urgenze endoscopiche gastroenterologiche (BUR n. 39 dell'11.5.10)

DGR 23.3.10, n. 1186 - Terzo progetto di ricerca HBSC Lo stato di salute e gli stili di vita dei giovani veneti in età scolare. "Progetto di ricerca ed intervento triennale (2009-2011). I comportamenti legati alla salute dei preadolescenti". Impegno di spesa secondo anno (2010) (BUR n.39 dell'11.5.10)

STRUTTURE ASSISTENZIALI

LAZIO

DGR 13.1.10, n. 11 – L.R.41/03. Requisiti organizzativi relativi alla qualificazione e riqualificazione del personale che opera nelle strutture e nei servizi di cui alla DGR 1304/04 e DGR 1305/04 (BUR n. 17 del 7.5.10)

DECRETO COMMISSARIO AD ACTA 19.3.10, n. 25 – Modifica ed integrazione dei provvedimenti di finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di RSA per gli anni 2007, 2008, 2009 (BUR n. 17 del 6.5.10)

DGR 22.3.10, n.182 - Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). Stato dell'offerta assistenziale sul territorio della Regione Lazio e relativo ampliamento per il 2010 (BU n. 18 del 14-5-2010)

DGR 22.3.10, n. 182 - Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). Stato dell'offerta assistenziale sul territorio della Regione Lazio e relativo ampliamento per il 2010 (BUR n. 18 del 14.5.10).

LOMBARDIA

DGR 14.4.10 - n. 8/11552 - Variazione dell'accREDITAMENTO della Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani (RSA) «Piccolo Cottolengo don Orione » di Milano – Finanziamento a carico del fondo sanitario regionale per l'anno 2010 (BUR n. 17 del 27.4.10)